

A L'attività del Tribunale di primo grado nel 2001 di Bo Vesterdorf, presidente del Tribunale

. Il 2001 è stato caratterizzato dalla stabilità delle cifre relative all'attività giurisdizionale del Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

In linea generale, infatti, il numero delle cause iscritte al ruolo, quello delle cause definite e quello delle cause pendenti sono, approssimativamente, identici a quelli dell'anno 2000.

Innanzitutto, sono state presentate dinanzi al Tribunale 327 cause nel 2001¹. Il fatto che tale cifra sia inferiore a quella per l'anno 2000, pari a 387, si spiega in gran parte con l'assenza di serie di ricorsi.

Il numero totale delle cause decise ammonta, prescindendo dai procedimenti particolari, a 325 (ossia 216 dopo la riunione delle cause); tale numero era di 327 nel 2000. Va rilevato che è aumentato notevolmente, passando da 7 nel 2000 a 30 per l'anno seguente, il numero delle cause definite in materia di proprietà intellettuale.

Il numero di sentenze pronunciate dalle sezioni composte da cinque giudici ammonta a 14 (era pari a 24 nel 2000 e a 39 nel 1999), mentre 96 sentenze sono state pronunciate da sezioni a tre giudici (nel 2000 tale numero era pari a 82 e nel 1999 era pari a 74). Il Tribunale, decidendo nella formazione a giudice unico, ha pronunciato 10 sentenze (11 nel 2000).

Nessuna causa è stata presentata dinanzi al Tribunale in seduta plenaria nel corso del 2001 e non è stato designato nessun avvocato generale.

Il numero di domande di provvedimenti provvisori resta importante: 37 domande sono state presentate nel 2001 (rispetto alle 43 nel 2000 e alle 38 del 1999), e 41 procedimenti sommari sono stati conclusi nel corso di questo stesso anno (a fronte delle 45 nel 2000).

Il numero totale di cause pendenti alla fine dell'anno ammonta, prescindendo dai procedimenti particolari, a 786 cause (erano 784 nel 2000).

Per quanto riguarda la durata media dei procedimenti, essa è stata riportata da 23,5 mesi (nel 2000) a 19,5 mesi.

. Il 1° febbraio 2001 sono entrate in vigore le modifiche del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado delle Comunità europee dirette ad accelerare lo svolgimento dei procedimenti (GU 2000, L 322 pag. 4). È ancora troppo presto per valutare l'effettiva incidenza di tali modifiche sulla durata media dei procedimenti. Si può nondimeno rilevare che sono state presentate nel 2001 dodici domande di procedimento accelerato e che al 31 dicembre dello stesso anno due di esse sono state accolte.

. La conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri ha adottato, il 6 giugno 2001, una decisione relativa alla nomina di membri del Tribunale di primo grado delle Comunità europee per il periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2007. Con tale decisione, i mandati dei giudici, signori John D. Cooke, Nicholas James Forwood, Rafael

¹ La cifra non comprende i 18 procedimenti particolari, riguardanti soprattutto il gratuito patrocinio e la liquidazione delle spese.

García-Valdecasas y Fernández, signora Pernilla Lindh, signori Paolo Mengozzi e Jörg Pirrung, sono stati rinnovati.

I rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno del pari nominato membro del Tribunale di primo grado il signor Hubert Legal, che succede al giudice Potocki, giunto al termine del suo mandato.

Il signor Vesterdorf è stato rieletto presidente del Tribunale per il periodo dal 20 settembre 2001 al 3 agosto 2004.

Orientamenti della giurisprudenza ²

Le pronunce più significative del 2001 verranno presentate operando una distinzione tra il contenzioso di legittimità (I), in cui rientra la maggior parte delle cause decise dal Tribunale, il contenzioso in tema di risarcimento (II) e quello sulle domande di provvedimenti provvisori (III).

I. Il contenzioso di legittimità

A. Ricevibilità dei ricorsi d'annullamento ai sensi dell'art. 230 CE

I contributi forniti dalla giurisprudenza riguardano la nozione di atto impugnabile, l'interesse ad agire, la legittimazione ad agire e il dies a quo del termine di impugnazione.

1. Sulla nozione di atto impugnabile

Secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un ricorso d'annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, gli atti che producono effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica.

. Nella sentenza 18 settembre 2001, causa T-112/99, *M6 e a./Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha considerato, in applicazione di tale giurisprudenza, che ogni persona fisica o giuridica ha la facoltà di presentare un ricorso di annullamento contro una decisione di un'istituzione comunitaria che respinge, totalmente o parzialmente, una domanda chiara e precisa di tale persona e che rientra nell'ambito di competenza di detta istituzione. Infatti, in una tale situazione, il rigetto parziale o totale della domanda produce effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del richiedente. Nella fattispecie, esso ha stabilito che il dispositivo della decisione della Commissione che concede un'attestazione negativa (nei confronti di una clausola dell'accordo notificato) e un'esenzione (nei confronti delle altre clausole del medesimo accordo), in applicazione delle regole di concorrenza, solo per una parte della durata dell'accordo notificato produce, nei confronti delle parti di tale accordo, effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sui loro interessi.

. Quando si tratta di atti la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, e in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell'istituzione al termine di tale procedimento, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

² Per comodità del lettore gli articoli dei Trattati CE e CECA sono indicati nella versione in vigore dal 1° maggio 1999.

Nell'ordinanza 20 marzo 2001, causa T-59/00, *Compagnia Portuale Pietro Chiesa/Commissione* (Racc. pag. II-1019), il Tribunale ha ricordato che un'istituzione dotata del potere di constatare una violazione e di punirla e che può essere adita da privati con denuncia, com'è il caso della Commissione in materia di diritto della concorrenza, adotta necessariamente un atto che produce effetti giuridici allorché essa pone fine all'indagine avviata in seguito a questa denuncia. Nella fattispecie, egli ha giudicato che non potrebbe essere considerato come atto che pone fine al detto procedimento un atto nel quale la Commissione si limita ad informare l'interessato dello stato di avanzamento del procedimento avviato contro uno Stato membro per la constatazione di un'eventuale violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86 CE e a comunicargli le sue osservazioni preliminari relative all'istruzione che essa conduce nei confronti di quest'ultimo. Tale atto costituisce, infatti, un provvedimento intermedio.

. Nella sentenza 7 febbraio 2001, causa T-186/98, *Inpesca/Commissione* [Racc. pag. II-557 (contro la quale è pendente il ricorso iscritto al numero C-170/01 P)], si è stabilito che, qualora una domanda diretta al riesame, da parte di un'istituzione comunitaria, di una decisione divenuta definitiva sia basata su fatti nuovi e rilevanti, l'istituzione interessata è tenuta a darvi seguito. In esito a tale riesame, l'istituzione dovrà emanare una nuova decisione, la cui legittimità potrà essere eventualmente contestata dinanzi al giudice comunitario. Invece, qualora la domanda di riesame non sia basata su fatti di tal genere, l'istituzione non è tenuta ad accoglierla. Ne consegue che un ricorso proposto avverso una decisione di diniego di procedere al riesame di una decisione già divenuta definitiva sarà dichiarato ricevibile ove risulti che la domanda era effettivamente fondata su fatti nuovi e rilevanti. Per contro, qualora risulti che la domanda non era basata su fatti di tal genere, il ricorso avverso la decisione di diniego di procedere al riesame richiesto sarà dichiarato irricevibile. Nell'ambito di tale sentenza, il Tribunale, dopo aver sottolineato che il riesame di una precedente decisione divenuta definitiva basato su fatti nuovi e sostanziali rientra nei principi generali del diritto amministrativo, come precisati dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, ha considerato che la ricorrente non aveva addotto alcun fatto idoneo a giustificare l'obbligo di procedere ad un riesame della domanda di contributo finanziario.

. Secondo costante giurisprudenza, è parimenti irricevibile un ricorso d'annullamento proposto contro un atto meramente confermativo di una decisione definitiva. La nozione di atto confermativo è stata elaborata in giurisprudenza, in particolare, per impedire la proposizione di ricorsi che abbia come effetto quello di far riaprire i termini di ricorso scaduti. Allorché tale elusione dei termini di ricorso non si verifica, il giudice comunitario, in talune occasioni, ha ammesso la ricevibilità delle domande proposte contemporaneamente contro una decisione confermata e contro una decisione confermativa nel medesimo ricorso. Tuttavia, nell'ordinanza 25 ottobre 2001, causa T-354/00, *M6/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha giudicato che tale soluzione non possa essere applicata qualora le due decisioni siano impugnate mediante due ricorsi diversi e qualora il ricorrente possa sostenere i propri argomenti nell'ambito del ricorso riguardante la prima decisione.

. Ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE, sono soggetti al sindacato di legittimità gli «atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi». Con il loro ricorso d'annullamento, diversi membri del Parlamento europeo, il Front national e la Lista Emma Bonino contestavano la legittimità dell'atto 14 settembre 1999 con il quale il Parlamento ha deciso di adottare l'interpretazione dell'art. 29, n. 1, del suo regolamento³ proposta dalla commissione degli affari costituzionali e la posizione espressa da quest'ultima

³ L'art. 29 del regolamento del Parlamento europeo, nella sua versione in vigore dal 1° maggio 1999 (GU L 202, pag. 1), intitolato «Costituzione di gruppi politici», dispone al suo n. 1 che «[i] deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche».

sulla conformità della dichiarazione di costituzione del gruppo «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) Gruppo misto» con tale disposizione del detto regolamento e di dichiarare l'inesistenza ex tunc di detto gruppo.

Secondo il Tribunale, un atto di tal genere è impugnabile dinanzi al giudice comunitario, in quanto gli effetti giuridici da esso prodotti esorbitano dall'ambito dell'organizzazione interna dei lavori dell'istituzione [sentenza 2 ottobre 2001, cause riunite T-222/99, T-327/99 e T-329/99, *Martinez e a./Parlamento*, non ancora pubblicata nella Raccolta (contro la quale sono pendenti i ricorsi iscritti ai numeri C-486/01 P e C-488/01 P)]. Al riguardo, esso ha ritenuto, in via preliminare, che, pur se il regolamento interno di un'istituzione comunitaria è diretto ad organizzare il funzionamento interno dei servizi nell'interesse della buona amministrazione e che le norme da esso stabilite, pertanto, hanno essenzialmente il compito di garantire il corretto svolgimento delle discussioni, tale considerazione non esclude, di per sé, che un atto del Parlamento come quello supra menzionato sia costitutivo di effetti giuridici nei confronti di terzi e che pertanto possa essere oggetto di un ricorso diretto ad ottenerne l'annullamento. Esaminando la fattispecie il Tribunale, ha constatato, anzitutto, che l'atto 14 settembre 1999 incide sulle condizioni di esercizio delle funzioni parlamentari dei deputati interessati, in particolare poiché essi non possono organizzarsi come gruppo politico, e produce, di conseguenza, effetti giuridici nei confronti di questi ultimi. Il Tribunale ha poi rilevato che tali deputati, in qualità di detentori di un mandato di rappresentante dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità, devono, nei confronti di un atto del Parlamento che produce effetti giuridici per quel che riguarda le condizioni di esercizio del detto mandato, essere considerati come terzi ai sensi dell'art. 230, primo comma, CE.

2. Interesse ad agire

Pur se l'interesse ad agire non è espressamente previsto dall'art. 230 CE, esso costituisce tuttavia una condizione di ricevibilità del ricorso d'annullamento presentato da una persona fisica o giuridica. Un siffatto interesse sussiste solo se l'annullamento dell'atto è idoneo, di per sé, a produrre conseguenze giuridiche (v., in particolare, sentenze del Tribunale 20 giugno 2001, causa T-188/99, *Euroalliances/Commissione*, Racc. pag. II-1757, e 22 novembre 2001, causa T-9/98, *Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta). L'interesse ad agire dev'essere valutato con riferimento al giorno in cui il ricorso è stato proposto (sentenza *Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie/Commissione*, citata), e la persona fisica o giuridica che ha proposto tale ricorso deve vantare un interesse personale ad agire.

Secondo il Tribunale, quest'ultimo criterio non è soddisfatto laddove il ricorso proposto da una persona giuridica sia diretto all'annullamento di una decisione rivolta ad un'altra persona e precluda a quest'ultima l'accesso a taluni documenti. In tal caso, la ricorrente nella fattispecie la società madre della destinataria della decisione impugnata non poteva vedersi riconoscere un interesse a chiedere l'annullamento di tale decisione dal momento che tale decisione non ledeva i suoi diritti. Il Tribunale, infatti, ha constatato che la ricorrente stessa non aveva presentato una domanda di accesso ai documenti e non si poneva in questione la possibilità di presentare una domanda siffatta [ordinanza 30 aprile 2001, causa T-41/00, *British American Tobacco International (Holding)/Commissione*, Racc. pag. II-1301].

3. Legittimazione ad agire

L'art. 230, quarto comma, CE prevede che «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur appearing come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, *la riguardano direttamente ed individualmente*».

Nel corso del 2001, il Tribunale ha dichiarato irricevibili per mancanza di legittimazione ad agire diversi ricorsi diretti all'annullamento di decisioni di cui i ricorrenti non erano destinatari o di atti di carattere normativo. In talune cause, i ricorsi sono stati respinti con sentenza (sentenze 7 febbraio 2001, cause riunite da T-38/99 a T-50/99, *Sociedade Agrícola dos Arinhos e a./Commissione*, Racc. pag. II-585; 21 marzo 2001, causa T-69/96, *Hamburger Hafen- und Lagerhaus e a./Commissione*, Racc. pag. II-1037; 27 giugno 2001, causa T-166/99, *Andres de Dios e a./Consiglio*, Racc. pag. II-1857, e 12 luglio 2001, cause riunite T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 e T-225/99, *Comafrika e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione*, Racc. pag. II-1975), nelle altre cause mediante ordinanza.

a) *Sull'interesse diretto*

Il presupposto che il privato sia direttamente interessato dal provvedimento comunitario contestato implica che quest'ultimo produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del privato e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua attuazione, in quanto tale attuazione ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie. Tale presupposto è del pari soddisfatto qualora la possibilità per i destinatari del provvedimento di non dare seguito all'atto comunitario sia puramente teorica, in quanto la loro volontà di trarre conseguenze conformi a quest'ultimo è fuori dubbio.

La mancanza di incidenza diretta sulla situazione giuridica di un operatore economico è stata constatata nell'ordinanza 25 aprile 2001, T-244/00, *Coillte Teoranta/Commissione* (Racc. pag. II-1275). Secondo il Tribunale, tale operatore non è direttamente interessato da una decisione della Commissione, di cui sono destinatari gli Stati membri, che esclude dal finanziamento comunitario, in ragione dell'inosservanza delle norme comunitarie, una serie di spese degli organismi pagatori nazionali dichiarate a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), ivi comprese quelle relative agli aiuti versati a tale operatore. La detta decisione, infatti, riguarda solo i rapporti finanziari tra il FEAOG e gli Stati membri, in quanto nessuna disposizione di tale decisione impone agli enti nazionali interessati di ripetere le somme indicate dai loro beneficiari. La sua corretta esecuzione implica soltanto che lo Stato membro interessato restituisca al FEAOG le somme corrispondenti alle spese escluse dal finanziamento comunitario. Di conseguenza, la restituzione degli aiuti comunitari corrisposti a tale operatore per gli esercizi finanziari considerati sarebbe la conseguenza diretta non della detta decisione, ma dell'azione eventualmente intrapresa a tal fine dalle autorità competenti in base alla loro normativa nazionale per adempiere gli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria in materia. A tale riguardo, non può escludersi che circostanze particolari possano indurre le autorità nazionali interessate a rinunciare alla ripetizione degli aiuti concessi dal relativo beneficiario e a sopportare esse stesse l'onere del rimborso al FEAOG degli importi che si siano erroneamente ritenute autorizzate a pagare.

Per contro, in materia di aiuti concessi dagli Stati, il Tribunale ha statuito che un'impresa beneficiaria di un premio fiscale a favore degli investimenti è direttamente interessata dalla decisione della Commissione, di cui è destinatario lo Stato membro, nella quale si dichiara incompatibile con il mercato comune una disposizione della legge tributaria annuale di tale Stato membro che il periodo durante il quale il piano d'investimento deve essere realizzato per poter beneficiare del detto premio, in quanto l'obbligo di abrogazione di tale disposizione contenuta in tale decisione ha avuto come conseguenza necessaria di costringere le autorità nazionali a recuperare il premio presso l'impresa interessata (sentenza del Tribunale 22 novembre 2001, *Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie/Commissione*, citata).

b) *Sull'interesse individuale*

Dalla sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, *Plaumann/Commissione* (Racc. pag. 195), è giurisprudenza consolidata che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere di essere individualmente interessati, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE se tale decisione incida sulla loro posizione giuridica a motivo di talune loro qualità specifiche o di una situazione di fatto che li contraddistingua rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi in modo analogo al destinatario. L'osservanza di tale condizione è stata oggetto di una specifica valutazione in numerose decisioni, delle quali solo alcune verranno qui menzionate ⁴.

Alcuni allevatori portoghesi di tori da combattimento avevano chiesto l'annullamento di una disposizione di una decisione della Commissione rivolta agli Stati membri che vietava di spedire, dal Portogallo verso la Spagna e la Francia, i detti tori destinati a manifestazioni culturali o sportive ⁵. Tuttavia, poiché le ricorrenti non avevano dimostrato di essere individualmente interessate dall'atto impugnato, il loro ricorso è stato dichiarato irricevibile con sentenza 7 febbraio 2001, *Sociedade Agrícola dos Arinhos e a./Commissione*, citata. Al riguardo, il Tribunale ha considerato che il fatto che i tori da essi allevati fossero destinati a combattere nel corso di manifestazioni culturali o sportive, che l'esportazione e il trasporto di tali animali fossero soggetti a norme specifiche che garantivano un rigoroso controllo di tutti gli animali esportati e che tali esportatori fossero iscritti nei libri genealogici dei tori da combattimento non costituiva una situazione peculiare che contraddistingueva i ricorrenti, con riguardo all'atto impugnato, rispetto a qualsiasi altro allevatore o esportatore di bovini considerato dal divieto di spedizione stabilito da detta decisione. Il Tribunale ha inoltre constatato che la decisione impugnata li riguardava solo a causa della loro qualità oggettiva di esportatori di bovini, allo stesso titolo di qualsiasi altro operatore che esercita la medesima attività di spedizione dal territorio dello Stato membro interessato. Inoltre, l'intervento di una persona, in qualsiasi modo, nell'iter che porta all'adozione di un atto comunitario è idoneo ad identificarla con riguardo all'atto di cui trattasi solo quando la vigente normativa comunitaria le conferisce talune garanzie procedurali. Ciò non si verificava riguardo alle direttive 89/662 e 90/425, relative ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari ⁶.

Con ordinanza 19 settembre 2001, cause riunite T-54/00 e T-73/00, *Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha dichiarato irricevibili i ricorsi d'annullamento presentati da armatori stabiliti in Spagna contro la nona rubrica dell'allegato I D del regolamento (CE) n. 2472/1999 ⁷, che, a titolo degli scambi delle possibilità di pesca tra la Repubblica francese e la Repubblica

⁴ Per una valutazione dell'interesse individuale, v. pure le ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2001, cause riunite T-112/00 e T-122/00, *Iberotam e a./Commissione* (Racc. pag. II-97); 30 gennaio 2001, causa T-49/00, *Iposea/Commissione* (Racc. pag. II-163), e causa T-215/00, *La Conqueste/Commissione* [Racc. pag. II-181 (contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte iscritto al numero C-151/01 P)], e 11 settembre 2001, causa T-270/99, *Tessa e Tessa/Consiglio* (contro la quale è pendente un ricorso dinanzi alla Corte iscritto al numero C-461/01 P); nonché le sentenze *Martinez e a./Parlamento*, citata; 12 luglio 2001, *Comafrika e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione*, citata; 19 settembre 2001, causa T-58/99, *Mukand e a./Consiglio*, e 6 dicembre 2001, causa T-43/98, *Emesa Sugar/Consiglio* (non ancora pubblicate nella Raccolta).

⁵ Decisione della Commissione 18 novembre 1998, 98/653/CE, recante misure d'emergenza rese necessarie dall'insorgere di casi d'encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo (GU L 311, pag. 23).

⁶ Direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29), e direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 395, pag. 13).

⁷ Regolamento (CE) del Consiglio 17 dicembre 1999, n. 2742, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98 (GU L 341, pag. 1).

portoghese, ammetteva che, per il 2000, il contingente di acciughe di 5 220 tonnellate attribuito a quest'ultimo Stato nelle zone CIEM IX, CIEM X e Copace 34.1.1 poteva essere pescato fino a un massimo di 3 000 tonnellate nelle acque della sottozona CIEM VIII soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica francese⁸. I ricorrenti non erano infatti colpiti dalla disposizione impugnata, che ha portata generale, a motivo di determinate qualità ad essi peculiari ovvero di una situazione di fatto che li caratterizzi, riguardo a tale disposizione, rispetto a qualsiasi altro soggetto. Più in particolare, il Consiglio non aveva, al momento dell'adozione di tale norma, nessun obbligo di tener conto della situazione particolare dei ricorrenti.

Nonostante l'irricevibilità dei ricorsi d'annullamento, il Tribunale ha rilevato che l'atto impugnato poteva sempre essere oggetto di impugnazione da parte degli interessati, qualora essi ritenessero di essere stati lesi direttamente da tale atto, nell'ambito del procedimento per responsabilità extracontrattuale previsto dagli artt. 235 CE e 288 CE. Esso ha concluso che il principio generale di diritto comunitario, secondo cui ogni persona i cui diritti e libertà siano stati violati ha diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo, principio ispirato all'art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 4 novembre 1950, era rispettato nella fattispecie.

. La causa conclusasi con la sentenza 27 giugno 2001, *Andres de Dios e a./Consiglio*, citata, ha consentito al Tribunale di ricordare che il termine «decisione» di cui all'art. 230, quarto comma, CE dev'essere inteso nel senso tecnico che si desume dall'art. 249 CE. Dal momento che essa si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto, la decisione del Consiglio 1° maggio 1999, 1999/307/CE, che stabilisce le modalità d'integrazione del segretariato di Schengen nel segretariato generale del Consiglio (GU L 119, pag. 49), è un atto di natura normativa, nonostante la denominazione di «decisione» contenuta nel titolo. Esaminando poi la legittimazione ad agire dei ricorrenti per ottenere l'annullamento dell'atto, del quale non erano destinatari, il Tribunale ha considerato che essi non erano individualmente interessati da tale atto. In risposta all'argomento secondo cui la circostanza di essere individualmente interessati risulta dal fatto che il Consiglio non ha istituito una procedura di assunzione conforme alle pertinenti disposizioni dello Statuto del personale delle Comunità europee, alla quale essi avrebbero potuto partecipare, il Tribunale ha considerato che un siffatto argomento, con il quale si addebita all'istituzione di averli privati di diritti procedurali, è irrilevante per valutare la ricevibilità di un ricorso rivolto contro un atto normativo, a meno che non sia provato che la scelta di tale istituzione costituisca uno sviamento di procedura. Tale prova non era stata tuttavia apportata nella fattispecie. Esso ha del pari rilevato che, perché l'esistenza di un gruppo ristretto di soggetti possa risultare pertinente quale elemento che li contraddistingua con riguardo ad un atto normativo, occorre che l'istituzione che ha emanato l'atto impugnato abbia l'obbligo di tener conto, nell'emanazione del detto atto, della situazione specifica di tali singoli. Tuttavia, poiché nessun elemento aveva consentito di accertare che i ricorrenti erano individualmente interessati, i loro ricorsi sono stati dichiarati irricevibili.

. In materia di aiuti concessi dagli Stati, risulta dalla sentenza 21 marzo 2001, *Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft e a./Commissione*, citata, che occorre essere beneficiario di un aiuto concesso da uno Stato per essere avere la qualità di interessato ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE. Non essendo in concorrenza diretta del beneficiario degli aiuti, la qualità di interessato non è stata riconosciuta alla società ricorrente ed è stato dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione che approvava un

⁸ La zona CIEM è la zona statistica identificata e definita dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare. Quanto al termine «Copace», esso è l'acronimo di Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale).

aiuto di Stato senza avviare un procedimento formale d'esame, previsto dalla disposizione citata.

Per contro, il Tribunale ha ammesso la ricevibilità del ricorso d'annullamento, presentato da uno dei beneficiari del regime generale di aiuti di cui trattasi, di una decisione della Commissione che dichiarava una disposizione della legge tributaria incompatibile con il mercato comune e ordinava il recupero presso le imprese beneficiarie degli aiuti elargiti in applicazione di tale disposizione. Nella sentenza 22 novembre 2001, *Mitteldeutsche Erdoel-Raffinerie/Commissione*, citata, la ricorrente è stata considerata individualmente interessata dalla decisione impugnata. A tal fine, il Tribunale ha rilevato che numerosi elementi, dai quali risulta che si era tenuto specificamente conto del progetto di investimento della ricorrente, collocavano quest'ultima in una situazione di fatto che la contraddistingueva rispetto a ogni altro operatore.

Numerose cause, inoltre, hanno permesso al Tribunale di ricordare le condizioni alle quali un'associazione di categoria è considerata legittimata ad agire ai sensi dell'art. 230 CE (ordinanze *Iberotam e a./Commissione*, e *Federación de Cofradías de Pescadores de Guipúzcoa e a./Consiglio*, citate; sentenza *Hamburger Hafen- und Lagerhaus Aktiengesellschaft e a./Commissione*, citata). Per nessuna delle associazioni ricorrenti è stato possibile considerare che si era validamente sostituita a uno o a vari suoi membri (secondo la soluzione che emerge dalla sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, *AITEC e a./Commissione*, Racc. pag. II-1971) o che avesse la qualità di negoziatrice ai sensi delle sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, *Van der Kooy/Commissione* (Racc. pag. 219), e 24 marzo 1993, causa C-313/90, *CIRFS e a./Commissione* (Racc. pag. I-1125).

4. Termini per il ricorso

Nella sua ordinanza 14 febbraio 2001, causa T-3/00, *Pitsiorlas/Consiglio e BCE* [Racc. pag. II-717 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-193/01 P)], il Tribunale ha ricordato che un errore scusabile può, in casi eccezionali, avere l'effetto di non comportare decadenza per il ricorrente. Esso ha osservato che ciò si verifica, in particolare, quando l'istituzione considerata abbia adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da generare una confusione ammissibile in un singolo in buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad un operatore normalmente accorto. Tuttavia nella fattispecie, non potendo le circostanze richiamate dal ricorrente essere considerate circostanze eccezionali che danno luogo ad un errore scusabile, il ricorso d'annullamento è stato dichiarato irricevibile nella parte in cui era diretto contro la decisione del Consiglio.

B. Sindacato di legittimità

1. Regole di concorrenza applicabili alle imprese

La giurisprudenza in materia di regole di concorrenza applicabili alle imprese si è arricchita di sentenze pronunciate in applicazione delle norme del Trattato CE e del Trattato CECA.

Gli insegnamenti che si possono trarre dalla giurisprudenza del 2001 riguardano questioni molto diverse: ambito di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, intese vietate dagli artt. 81 CE e 65 CA, abusi di posizione dominante vietati dall'art. 82 CE, rispetto dei diritti della difesa, esame delle denunce di violazione delle regole di concorrenza e determinazione delle sanzioni applicabili.

a) Ambito di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza

a.1) Ambito di applicazione *ratione materiae*

Le norme deontologiche che disciplinano l'esercizio di una professione liberale rientrano nell'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'art. 81 CE? Su tale questione si è in sostanza pronunciato il Tribunale nella sentenza 28 marzo 2001, causa T-144/99, *Istituto dei mandatari abilitati/Commissione* (Racc. pag. II-1087), dichiarando che il solo fatto che norme disciplinanti l'esercizio di una professione liberale siano qualificate come «deontologiche» dagli enti competenti non può farle esulare per principio dalla sfera di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. In questo giudizio, esso ha accolto la posizione sostenuta dalla Commissione nella decisione⁹ all'origine del ricorso. Ne consegue che è indispensabile un esame caso per caso per valutare la validità di norme di questo tipo rispetto alla suddetta disposizione del Trattato, in particolare tenendo conto del loro impatto sulla libertà di azione dei membri della professione e sull'organizzazione di questa, nonché sugli utenti dei servizi in questione.

Tale approccio ha avuto, nella fattispecie, conseguenze reali poiché il Tribunale ha confermato, in un punto, le conclusioni della Commissione secondo le quali un puro e semplice divieto di pubblicità comparativa tra mandatari, previsto da un codice di condotta, limita la concorrenza, in quanto tale divieto restringe le possibilità dei mandatari più validi di sviluppare i loro servizi. In particolare, ciò produce la conseguenza di cristallizzare la clientela di ciascun mandatario all'interno di un mercato nazionale.

a.2) «Rule of reason» (regola della ragionevolezza)

In un ricorso teso all'annullamento della decisione della Commissione 3 marzo 1999¹⁰, le società ricorrenti [*Métropole télévision (M6)*, *France Télécom*, *Suez-Lyonnaise des Eaux e Télévision française 1 SA (TF1)*] sostenevano che l'applicazione della «rule of reason» avrebbe consentito alla Commissione di concludere per l'inapplicabilità dell'art. 81, n. 1, CE ad una clausola di esclusiva e ad una clausola relativa alle reti tematiche stipulate all'atto della creazione della società *Télévision par satellite (TPS)*, cosicché le due clausole non avrebbero potuto essere esaminate in applicazione dell'art. 81, n. 3, CE, né a fortiori esentate, come invece ha fatto la Commissione.

Secondo il Tribunale (sentenza 18 settembre 2001, *M6 e a./Commissione*, citata), l'esistenza di una «rule of reason» nell'ambito dell'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE non può essere ammessa. Esso ha considerato che un'interpretazione dell'art. 81, n. 1, CE, in base alla quale avrebbe dovuto procedere in applicazione di una regola della ragionevolezza ad una ponderazione degli effetti pro e anticoncorrenziali di un accordo al fine di determinare se quest'ultimo rientrasse nell'ambito del divieto dettato dall'art. 81, n. 1, CE, risultava difficilmente conciliabile con la struttura normativa dell'art. 81 CE. Infatti, tale articolo prevede esplicitamente, al n. 3, la possibilità di esonerare accordi restrittivi in materia di concorrenza qualora questi ultimi soddisfino un determinato numero di condizioni, in particolare allorché sono indispensabili alla realizzazione di taluni obiettivi e non danno alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in esame. Solo nel preciso ambito di quest'ultima disposizione può intervenire una ponderazione degli aspetti pro e anticoncorrenziali di una restrizione, a meno di non privare l'art. 81, n. 3, CE di gran parte del suo effetto utile.

⁹ Decisione della Commissione 7 aprile 1999, 1999/267/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CE [Caso IV/36147 - Codice di condotta dell'IMA (UEB)] (GU L 106, pag. 14).

¹⁰ Decisione della Commissione 3 marzo 1999, 1999/242/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [81] del Trattato CE (Caso IV/36.237 - TPS) (GU L 90, pag. 6).

Riferendosi a talune sentenze nelle quali la Corte e il Tribunale si sono espressi a favore di un'interpretazione meno restrittiva del divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE, il Tribunale ha considerato che tali sentenze non possono essere interpretate come una legittimazione dell'esistenza di una regola della ragionevolezza. Esse si inseriscono piuttosto in una corrente giurisprudenziale più ampia secondo la quale non occorre ritenere, in maniera completamente astratta e indistinta, che qualsiasi accordo che restringe la libertà di azione delle parti o di una di esse rientri necessariamente nell'ambito del divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE. Infatti, nell'esame dell'applicabilità di tale disposizione ad un accordo, si deve tener conto dell'ambito concreto nel quale esso produce i suoi effetti, in particolare del contesto economico e giuridico nel quale operano le imprese interessate, della natura dei prodotti e/o servizi contemplati dall'accordo nonché delle effettive condizioni del funzionamento e della struttura del mercato.

a.3) Restrizioni accessorie

La stessa sentenza *M6 e a./Commissione* ha offerto al Tribunale la possibilità di chiarire la nozione di restrizioni accessorie nel diritto comunitario della concorrenza nonché le conseguenze che derivano da tale qualificazione. In sostanza, le ricorrenti sostenevano che la Commissione avrebbe dovuto qualificare la clausola di esclusiva e la clausola relativa alle reti tematiche (che erano state oggetto di esenzione a norma dell'art. 81, n. 3, CE) come restrizioni accessorie alla creazione di TPS (nei confronti della quale la Commissione aveva considerato di non dover intervenire ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE).

Riguardo alla nozione di restrizione accessoria in diritto comunitario della concorrenza, il Tribunale ha giudicato che essa riguarda qualsiasi restrizione che è direttamente collegata e necessaria alla realizzazione di un'operazione principale.

Per restrizione direttamente collegata alla realizzazione di un'operazione principale, secondo la detta sentenza, si deve intendere qualsiasi restrizione che è d'importanza subordinata rispetto alla realizzazione di tale operazione e che comporta un nesso evidente con quest'ultima. Riguardo alla condizione relativa al carattere necessario di una restrizione, essa implica un duplice esame consistente nell'accertare, da un lato, se la restrizione sia obiettivamente necessaria alla realizzazione dell'operazione principale e, dall'altro, se essa non ecceda quanto necessario. L'esame del carattere obiettivamente necessario di una restrizione rispetto all'operazione principale può essere solo relativamente astratto. Se, in mancanza della restrizione, l'operazione principale risulta difficilmente realizzabile o addirittura irrealizzabile, la restrizione può essere considerata obiettivamente necessaria alla sua realizzazione. Nondimeno, se la durata o l'ambito di applicazione della restrizione eccedono quanto necessario alla realizzazione dell'operazione, essa deve essere oggetto di un'analisi distinta nell'ambito dell'art. 81, n. 3, CE.

Riguardo alle conseguenze, il Tribunale ha sostenuto che la compatibilità di una restrizione così qualificata con le regole di concorrenza deve essere esaminata con quella dell'operazione principale. Pertanto, se l'operazione principale non rientra nell'ambito del divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE, questo vale anche per le restrizioni direttamente collegate e necessarie a tale operazione. Se, invece, l'operazione principale costituisce una restrizione ai sensi di tale disposizione ma beneficia di un'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, tale esenzione comprende anche dette restrizioni accessorie. Nella fattispecie, il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione nel non aver qualificato le clausole menzionate come restrizioni accessorie alla creazione di TPS e, di conseguenza, nel non aver proceduto all'esame della loro compatibilità con le regole di concorrenza in maniera separata.

b) Intese vietate

b.1) Intese vietate ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE

Numerose cause hanno offerto al Tribunale l'occasione di controllare la legittimità di decisioni della Commissione che constatavano violazioni dell'art. 81, n. 1, CE. Nella sentenza 12 luglio 2001, cause riunite T-202/98, T-204/98 e T-207/98, *Tate & Lyle e a./Commissione* [Racc. pag. II-2035 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-359/01 P)], ha considerato che le condizioni di divieto di un'intesa erano state correttamente applicate dalla Commissione nella decisione 14 ottobre 1998¹¹ e, di conseguenza, ha respinto i ricorsi riguardo a tale punto.

La problematica delle limitazioni di concorrenza derivanti dall'effetto cumulativo di simili accordi verticali è stata trattata approfonditamente nella sentenza 5 luglio 2001, causa T-25/99, *Roberts/Commissione* (Racc. pag. II-1881).

Nella fattispecie i gestori di un pub situato nel Regno Unito avevano sostenuto, in una denuncia ai sensi dell'art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), che il contratto di locazione usato dal birrificio regionale «Greene King», nei confronti del quale, in qualità di locatari, erano soggetti ad un obbligo di fornitura di birra, era in contrasto con l'art. 81, n. 1, CE. La loro denuncia era stata respinta con decisione della Commissione in quanto il contratto di locazione tipo usato dalla Greene King non rientrava nell'ambito di applicazione di detta disposizione. Il ricorso da essi proposto dinanzi al Tribunale era diretto all'annullamento della detta decisione.

Dopo aver verificato nei dettagli che la decisione impugnata contiene una corretta delimitazione del mercato considerato, vale a dire quello della distribuzione di birra nei locali che vendono bevande alcoliche da consumare in loco identico a quello identificato dalla Corte nella sentenza 28 febbraio 1991, causa C-234/89, *Delimitis* (Racc. pag. II-935), il Tribunale ha esaminato la questione se Commissione avesse correttamente considerato che la rete di accordi della Greene King, costituita dai contratti di locazione accompagnati da un obbligo di acquisto stipulati tra detto birrificio e i suoi locatari, non contribuiva in modo significativo alla chiusura del mercato di cui trattasi, cosicché tali accordi non rientravano nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE. Il Tribunale aveva ritenuto valida tale conclusione.

Al riguardo, esso ha ricordato, anzitutto, che, per valutare se un contratto tipo di fornitura di birra contribuisca al blocco del mercato prodotto dall'effetto cumulativo dell'insieme dei contratti tipo simili, secondo la giurisprudenza della Corte, occorre prendere in considerazione la posizione delle parti contraenti sul mercato. Tale contributo dipende, inoltre, dalla durata di detti contratti. Se questa durata è manifestamente eccessiva rispetto alla durata media dei contratti di norma conclusi sul mercato considerato, il contratto individuale rientra nell'ambito di applicazione del divieto sancito dall'art. 81, n. 1, CE. Un birrificio che disponga di una quota di mercato relativamente modesta, ma vincoli i propri punti vendita per vari anni, può, infatti, contribuire ad una chiusura del mercato in modo altrettanto significativo di un birrificio che abbia una posizione relativamente forte sul mercato, ma liberi regolarmente i propri punti di vendita a intervalli ravvicinati. Nella fattispecie, né la quota di mercato di tale birrificio né la durata dei suoi contratti di birra sono considerate atte a contribuire in modo significativo alla chiusura del mercato.

¹¹ Decisione della Commissione 14 ottobre 1998, 1999/210/CE, relativa ad una procedura a norma dell'art. 85 del Trattato CE (Caso IV/F-3/33.708 *British Sugar Plc*, Caso IV/F-3/33.709 *Tate & Lyle Plc*, Caso IV/F-3/33.710 *Napier Brown & Company Ltd*, Caso IV/F-3/33.711 *James Budgett Sugars Ltd*) (GUL 76, pag. 1).

Il Tribunale ha poi esaminato se una rete di accordi di un produttore di birra-grossista, nella fattispecie la Greene King, che di per sé non contribuisce in modo significativo alla chiusura del mercato, possa essere collegata alle reti di accordi dei produttori di birra-fornitori, che invece contribuiscono in modo significativo a tale chiusura, e possono quindi rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 81, n. 1, CE. Sono, al riguardo, necessarie due condizioni. In primo luogo, occorre esaminare se gli accordi di fornitura di birra conclusi tra tale produttore di birra-grossista e i produttori di birra-fornitori, denominati accordi «a monte», possano essere considerati far parte delle reti di accordi dei produttori di birra-fornitori. Tale condizione è soddisfatta qualora i contratti a monte contengano una clausola che possa essere qualificata come un obbligo di acquisto (impegni di acquisto di quantitativi minimi, obblighi di costituzione di scorte ovvero obblighi di non concorrenza). In secondo luogo, affinché non solo gli accordi «a monte», ma anche gli accordi conclusi tra il produttore di birra-grossista e i locali ad esso legati, quindi gli accordi «a valle», possano essere ricollegati alle reti di accordi dei produttori di birra-fornitori, è del pari necessario che gli accordi tra i produttori di birra-fornitori e il produttore di birra-grossista siano talmente vincolanti da rendere impossibile, o per lo meno molto difficile, l'accesso alla rete di accordi «a valle» del produttore di birra-grossista da parte di altri produttori di birra. Infatti, se l'effetto vincolante degli accordi «a monte» è limitato, altri produttori di birra hanno la possibilità di concludere contratti di fornitura con il produttore di birra-grossista e di accedere così alla rete di accordi «a valle» di quest'ultimo. Essi sarebbero così in grado di accedere a tutti i locali che fanno parte della detta rete senza che sia necessario concludere accordi separati con ciascun punto vendita. L'esistenza di una rete di accordi «a valle» costituisce quindi un elemento che può favorire la penetrazione nel mercato da parte di altri produttori di birra. Al termine della sua analisi il Tribunale ha giudicato che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione nel concludere nella decisione impugnata che la rete di accordi «a valle» della Greene King non può essere ricollegata a quei produttori di birra-fornitori che hanno concluso con quest'ultima contratti di fornitura.

b.2) Intese vietate dall'art. 65 CA

La *Wirtschaftsvereinigung Stahl*, associazione di categoria della siderurgia tedesca, e sedici dei suoi aderenti avevano notificato alla Commissione un accordo su un sistema di scambio di informazioni, che è stato dichiarato contrario all'art. 65, n. 1, CA con decisione 26 novembre 1997¹². Tale decisione è stata annullata (sentenza 5 aprile 2001, causa T-16/98, *Wirtschaftsvereinigung Stahl e a./Commissione*, Racc. pag. II-1217), in quanto il Tribunale ha constatato che la Commissione aveva erroneamente tenuto conto nella valutazione di elementi che non le erano stati notificati. A tal riguardo, esso ha ricordato che gli scambi di informazioni non sono generalmente vietati in modo automatico dall'art. 65 CA, ma solamente se presentano talune caratteristiche relative, in particolare, al carattere sensibile e preciso dei dati recenti scambiati a cadenze ravvicinate. Laddove la Commissione aveva fondato la sua valutazione dell'accordo sull'effetto combinato dello scambio dei tre questionari CECA 2-71, 2-73 e 2-74, mentre l'accordo notificato non prevedeva lo scambio del questionario CECA 2-73, il quale fornisce appunto i dati più precisi e dettagliati ed è, pertanto, atto a svelare la strategia dei vari produttori, tale circostanza aveva l'effetto di viziare completamente l'analisi effettuata dalla Commissione. Se la Commissione avesse tenuto conto della portata reale dell'accordo notificato, non è escluso che la sua valutazione sarebbe stata diversa e che essa non lo avrebbe ritenuto in contrasto con l'art. 65, n. 1, CA.

¹² Decisione della Commissione 26 novembre 1997, 98/4/CECA, relativa ad un procedimento d'applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (Caso IV/36.069 *Wirtschaftsvereinigung Stahl*) (GU L 1, pag. 10).

. Nella sua decisione 21 gennaio 1998¹³, la Commissione aveva constatato che numerose imprese avevano dato vita ad un'intesa per utilizzare, a partire dalla stessa data, valori di riferimento identici nella formula di calcolo dell'extra di lega [si tratta di un supplemento di prezzo, calcolato in funzione dei corsi degli elementi di lega utilizzati dai produttori d'acciaio inossidabile (nichel, cromo e molibdeno), che si aggiunge al prezzo di base dell'acciaio inossidabile], allo scopo di ottenere un aumento dei prezzi dell'acciaio inossidabile. Per tale ragione la Commissione le aveva sanzionate.

Nella sua sentenza 13 dicembre 2001, cause riunite T-45/98 e T-47/98, *Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha confermato la decisione impugnata nella parte che prendeva in considerazione nei confronti delle due ricorrenti un'infrazione derivante dalla loro partecipazione ad un'intesa avente ad oggetto l'introduzione e l'applicazione, in maniera concertata, di valori di riferimento identici per elementi delle leghe nella formula di calcolo dell'extra di lega. Nel suo giudizio, il Tribunale ha ricordato che la Commissione non è tenuta a dimostrare l'esistenza di un effetto pregiudizievole sulla concorrenza per provare una violazione dell'art. 65, n. 1, CA, quando ha dimostrato l'esistenza di un accordo o di una pratica concertata avente come scopo quello di restringere la concorrenza, e ciò nonostante il fatto che l'intesa riguardava solo un elemento del prezzo finale dei prodotti piatti di acciaio inossidabile.

c) *Esenzioni dal divieto*

La durata di un'esenzione dev'essere sufficiente a consentire ai suoi beneficiari di conseguire i vantaggi che la giustificano. Tuttavia, considerando che la durata dell'esenzione individuale loro accordata fosse troppo breve, alcune ricorrenti hanno contestato la legittimità delle decisioni delle quali erano destinatarie (sentenze 28 marzo 2001, *Istituto dei mandatari abilitati/Commissione*, e 18 settembre 2001, *M6 e a./Commissione*, citate). Tuttavia, nessuno dei due ricorsi è stato accolto su questo punto.

Nell'ambito del suo giudizio, nella sentenza *M6 e a./Commissione*, il Tribunale ha constatato che le ricorrenti non avevano prodotto a sufficienza elementi atti a dimostrare che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione nel determinare la durata dell'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, sottolineando nel contempo che, a fronte di quanto rientra in una complessa valutazione economica, il suo sindacato deve limitarsi, in particolare, all'esame dell'aspetto sostanziale dei fatti e delle qualificazioni giuridiche che la Commissione ha da essi dedotto.

d) *Abuso di posizione dominante*

Con sentenza 22 novembre 2001, causa T-139/98, *AAMS/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione¹⁴ in cui si constatava che l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, entità incardinata nell'Amministrazione finanziaria dello Stato italiano, che svolge, tra l'altro, attività di produzione, importazione, esportazione e distribuzione all'ingrosso di tabacchi lavorati, sfruttando la sua posizione dominante nel mercato italiano della distribuzione all'ingrosso delle sigarette, aveva posto in essere comportamenti abusivi tendenti a proteggere la sua posizione nel mercato italiano delle sigarette in violazione dell'art. 82 CE.

¹³ Decisione della Commissione 21 gennaio 1998, 98/247/CECA, relativa ad un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato CECA (Caso IV/35.814 - Extra di lega) (GU L 100, pag. 55).

¹⁴ Decisione della Commissione 17 giugno 1998, 98/538/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [82] del Trattato CE (Caso IV/36.010-F3 - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) (GU L 252, pag. 47).

e) *Diritti della difesa*

La società Mannesmannröhren-Werke aveva adito il Tribunale per ottenere l'annullamento di una decisione della Commissione, adottata ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, che le imponeva di rispondere a talune questioni nel termine impartito salvo vedersi infliggere penalità di mora. La ricorrente sosteneva che la decisione costituiva una violazione dei diritti della difesa.

Nella sentenza 20 febbraio 2001, causa T-112/98, *Mannesmannröhren-Werke/Commissione* (Racc. pag. II-729), il Tribunale ha accolto parzialmente il suo ricorso basando il suo giudizio sul ragionamento seguito dalla Corte nella causa *Orkem*¹⁵. Giudicando in tal modo, il Tribunale ha affermato che nei procedimenti comunitari di concorrenza non esiste un diritto al silenzio assoluto, ma ha confermato, per contro, che un'impresa destinataria di una decisione di richiesta di informazioni ha il diritto di rifiutarsi di fornire risposte attraverso le quali sarebbe indotta ad ammettere l'esistenza dell'infrazione. Nella fattispecie, il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della Commissione nella parte che conteneva quesiti che invitavano l'impresa a descrivere l'oggetto di talune riunioni e le decisioni adottate nel corso di queste ultime.

Quanto agli argomenti secondo i quali l'art. 6, nn. 1 e 2, della CEDU permette a una persona, destinataria di una richiesta di informazioni, di non rispondere alle domande, anche se solo sui fatti, e di rifiutare di comunicare documenti alla Commissione, il Tribunale ha sottolineato che la ricorrente non poteva invocare direttamente la CEDU dinanzi al giudice comunitario.

Esso ha tuttavia sottolineato che il diritto comunitario riconosce il principio fondamentale del rispetto dei diritti della difesa e quello del diritto a un processo equo e che è in applicazione di tali principi, *che offrono, nel settore specifico del diritto della concorrenza di cui si tratta nella causa in esame, una protezione equivalente a quella garantita dall'art. 6 della CEDU*, che, secondo una costante giurisprudenza, la Corte e il Tribunale hanno riconosciuto ai destinatari delle richieste formulate dalla Commissione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento n. 17, il diritto di limitarsi a rispondere a domande di mero fatto e di comunicare soltanto le pezze giustificative e i documenti esistenti richiesti, diritto che del resto è riconosciuto fin dalla prima fase di un'indagine avviata dalla Commissione. Esso ha aggiunto che il fatto di essere obbligati a rispondere ai quesiti di mero fatto posti dalla Commissione e di soddisfare le richieste della stessa di produzione di documenti preesistenti non è idoneo a costituire una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa o del diritto a un processo equo. Infatti nulla impedisce al destinatario di dimostrare, in un momento successivo nell'ambito del procedimento amministrativo o nel corso di un procedimento dinanzi al giudice comunitario, nell'esercizio dei suoi diritti di difesa, che i fatti esposti nelle risposte o i documenti comunicati hanno un significato diverso da quello attribuito dalla Commissione.

Quanto all'eventuale rilevanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364, pag. 1), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e invocata dalla ricorrente, sulla valutazione della causa di cui trattasi, il Tribunale si è limitato a ricordare che detta Carta non era stata ancora proclamata alla data d'adozione della decisione impugnata (15 maggio 1998) e che pertanto non poteva avere alcuna conseguenza sulla legittimità di quest'ultima.

Nella sentenza 13 dicembre 2001, *Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione*, citata, il Tribunale ha constatato che la Krupp Thyssen Stainless, pur avendo rilasciato una dichiarazione nella quale accettava di essere ritenuta responsabile dei fatti ascritti alla Thyssen Stahl, tenuto conto dell'acquisizione delle attività di quest'ultima nel

¹⁵

Sentenza 18 ottobre 1989, causa 374/87, *Orkem/Commissione* (Racc. pag. 3283).

settore dei prodotti interessati dall'infrazione, non aveva rinunciato al diritto di essere sentita su tali fatti. Al riguardo, una siffatta dichiarazione, pur se risponde, in particolare, a considerazioni economiche tipiche delle operazioni di concentrazione tra imprese, e comporta una deroga al principio secondo il quale una persona fisica o giuridica può essere sanzionata esclusivamente per fatti ad essa individualmente ascritti, deve essere interpretata restrittivamente. In particolare, non può presumersi, in mancanza di contraria indicazione da parte sua, che la persona all'origine di una siffatta dichiarazione abbia rinunciato all'esercizio dei suoi diritti di difesa. Per queste considerazioni, il Tribunale ha parzialmente annullato l'art. 1 della decisione impugnata.

f) *Esame delle denunce da parte della Commissione*

Benché sia costante giurisprudenza dalla sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, *Gema/Commissione* (Racc. pag. 3173), che l'art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce all'autore di una domanda il diritto di pretendere dalla Commissione una decisione definitiva, ai sensi dell'art. 249 CE, circa la sussistenza o meno di una violazione dell'art. 81 CE e/o 82 CE, è, per contro, compito della Commissione, qualora sia investita di una denuncia, esaminare attentamente gli elementi sottoposti alla sua attenzione al fine di accertare se tali elementi rivelino un comportamento atto a falsare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune e a pregiudicare il commercio fra gli Stati membri (sentenza 21 marzo 2001, causa T-206/99, *Métropole télévision/Commissione*, Racc. pag. II-1057), e indicare al denunciante le ragioni per le quali ha deciso, eventualmente, di archiviare la pratica.

Numerose cause hanno consentito al Tribunale di verificare se gli obblighi incumbenti alla Commissione nella trattazione delle denunce delle quali era investita erano stati rispettati (sentenze 31 gennaio 2001, cause riunite T-197/97 e T-198/97, *Weyl Beek Products e a./Commissione*, Racc. pag. II-303; 14 febbraio 2001, causa T-26/99, *Trabisco/Commissione*, Racc. pag. II-633, causa T-62/99, *Sodima/Commissione*, Racc. pag. II-655, e causa T-115/99, *SEP/Commissione*, Racc. pag. II-691; 21 marzo 2001, *Métropole télévision/Commissione*, citata; ordinanza 20 marzo 2001, *Compagnia Portuale Pietro Chiesa/Commissione*, citata). Una causa riguardava pure gli obblighi della Commissione investita di una denuncia relativa a violazioni del Trattato CECA [sentenza 7 febbraio 2001, causa T-89/98, *NALOO/Commissione*, Racc. pag. II-515 (contro la quale sono pendenti dinanzi alla Corte i ricorsi iscritti ai numeri C-172/01 P, C-175/01 P, C-176/01 P e C-180/01 P)].

. Riguardo agli obblighi gravanti sulla Commissione si deve porre in evidenza quello di motivare l'atto adottato. In due sentenze, *Métropole télévision/Commissione* e *NALOO/Commissione*, citate, il Tribunale ha rilevato d'ufficio il vizio di motivazione delle decisioni della Commissione impugate e le ha annullate.

Nella sentenza *Métropole télévision/Commissione*, la decisione impugnata respingeva la denuncia della *Métropole télévision* che riguardava le pratiche dell'Unione Europea Radiotelevisiva (UER) consistenti in molteplici rifiuti delle sue domande d'ammissione.

Per comprendere la soluzione del Tribunale, si deve tener presente che, con sentenza 11 luglio 1996, cause riunite T-528/93, T-542/93, T-543/93, T-543/93 e T-546/93, *Métropole Télévision e a./Commissione* (Racc. pag. II-649), il Tribunale aveva annullato la decisione che accordava un'esenzione ai sensi dell'art. 81, n. 3, CE, in particolare, delle disposizioni statutarie dell'UER.

A seguito di tale sentenza d'annullamento, nella quale il Tribunale non si era pronunciato circa l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 81, n. 1, CE, la Commissione aveva cambiato il suo punto di vista riguardo all'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE alle norme di adesione dell'UER, considerando nella decisione di rigetto della denuncia, contrariamente a quanto risultava dalla

decisione di esenzione impugnata, che esse non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione del Trattato. Ebbene, pur se è ammesso dal Tribunale un cambiamento sostanziale di tal genere nella posizione della Commissione, esso ha tuttavia considerato che tale cambiamento necessita di motivazione. Ciò non si era verificato nella fattispecie.

È stata del pari controllata dal Tribunale la fondatezza delle decisioni di rigetto di denunce. Si è trattato in sostanza di verificare se la Commissione poteva concludere per il rigetto della denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell'esame della pratica o perché non sussistevano i presupposti per l'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza di cui al Trattato CE.

Nella sentenza *Métropole télévision/Commissione*, citata, oltre all'accertamento del vizio che di per sé rende l'atto annullabile, il Tribunale ha quindi anche constatato che la Commissione aveva violato gli obblighi ad essa incombenti nell'ambito dell'istruzione di una denuncia per violazione dell'art. 81 CE avendo omesso di verificare se eventualmente persistessero effetti anticoncorrenziali delle asserite pratiche contrarie a tale disposizione e del loro impatto sul mercato considerato, e ciò pur se tali pratiche erano cessate dopo che era stata investita della denuncia.

Infine, nelle sentenze *Trabisco/Commissione* e *Sodima/Commissione*, citate, il Tribunale ha giudicato che, se è vero che la Commissione ha l'obbligo di statuire, entro un termine ragionevole, su una denuncia ai sensi dell'art. 3 del regolamento n. 17, il superamento di un termine siffatto, anche supponendo che sia provato, non giustifica necessariamente, in quanto tale, l'annullamento della decisione impugnata. Esso ha considerato che, trattandosi dell'applicazione delle regole di concorrenza, il superamento dell'obbligo di statuire in un lasso di tempo ragionevole può costituire motivo di annullamento solo qualora si fosse provato che la violazione di tale principio ha comportato una violazione dei diritti della difesa delle imprese interessate. Al di fuori di tale specifica ipotesi, il mancato rispetto del termine ragionevole non incide sulla validità del procedimento amministrativo condotto ai sensi del regolamento n. 17. È pertanto inefficace in tale contesto il motivo connesso alla durata irragionevole del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione.

g) *Fissazione dell'ammontare delle ammende*

Nel 1998 la Commissione ha adottato gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'art. 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU C 9, pag. 3); i primi casi della loro applicazione sono stati sottoposti al Tribunale.

Sanzionata dalla decisione della Commissione ¹⁶ con un'ammenda dell'ammontare di 39,6 milioni di ECU per la violazione dell'art. 81, n. 1, CE sui mercati dello zucchero industriale e dello zucchero al dettaglio, la British Sugar ha sostenuto dinanzi al Tribunale che la nozione di circostanze aggravanti contenuta negli Orientamenti era in contrasto con l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Nella sua sentenza 12 luglio 2001, *Tate & Lyle e a./Commissione*, citata, il Tribunale ha considerato tale argomento infondato. Infatti, la prassi seguita dalla Commissione nel fissare l'importo delle ammende, che consiste anzitutto nel valutare la gravità della violazione esclusivamente in funzione degli elementi propri a quest'ultima, quindi nel modulare la valutazione della gravità sulla base delle circostanze proprie all'impresa interessata — ciò che conduce la Commissione a prendere in considerazione non soltanto eventuali circostanze aggravanti, ma anche, se del caso, circostanze attenuanti —, è ben lungi dall'esser contraria alla lettera e allo spirito dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Essa consente, in particolare

¹⁶

V. nota 11.

nell'ambito di violazioni nelle quali sono implicate diverse imprese, di tener conto, in sede di valutazione della gravità della violazione, del diverso ruolo svolto da ciascuna impresa e dell'attitudine di ciascuna nei confronti della Commissione nel corso del procedimento.

. L'atteggiamento tenuto da un'impresa nei confronti della Commissione può consistere nel cooperare con essa. Tale cooperazione può essere ricompensata, ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d'intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).

La portata della cooperazione, la sua qualificazione e la sua effettiva presa in considerazione da parte della Commissione all'atto della fissazione dell'ammontare delle ammende sono tuttavia soggette a contestazione, come mostrano le cause che si sono concluse con le sentenze *Tate & Lyle e a./Commissione*, citata nella quale il Tribunale ha giudicato che la Commissione non avesse correttamente valutato la portata della cooperazione della Tate & Lyle, e 13 dicembre 2001, *Krupp Thyssen Stainless e Acciai speciali Terni/Commissione*, citata, e causa T-48/98, *Acerinox/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

In queste due ultime sentenze il Tribunale ha stabilito che la Commissione aveva violato il principio di parità di trattamento applicando in maniera discriminatoria uno dei criteri dettati dalla comunicazione citata.

La controversia al riguardo era stata originata dal fatto che la Commissione aveva accordato alle ricorrenti una riduzione dell'ammontare delle ammende inferiore a quella accordata alla Usinor, impresa che aveva risposto per prima ai quesiti della Commissione riguardo alla presunta violazione, per il fatto che le ricorrenti non avevano apportato alcun nuovo elemento rispetto alla prima risposta ricevuta. In risposta ad un quesito del Tribunale, la Commissione aveva confermato di aver inviato a tutte le imprese di cui trattasi il medesimo questionario.

Non avendo la Commissione dimostrato che le ricorrenti fossero venute in qualsiasi modo a conoscenza del contenuto delle risposte fornite dalla Usinor, la semplice circostanza che quest'ultima avesse riconosciuto per prima i fatti contestati non poteva costituire una ragione obiettiva per riservare un trattamento differenziato alle altre imprese. Infatti, la valutazione del grado di cooperazione fornita dalle imprese non può dipendere da fattori puramente casuali, come l'ordine nel quale esse vengono interpellate dalla Commissione.

h) Concentrazioni

In materia di concentrazioni di imprese è stata decisa dal Tribunale una sola causa. Essa è stata definita nell'ambito delle regole di cui al Trattato CECA [sentenza 31 gennaio 2001, causa T-156/98, *RJB Mining/Commissione*, Racc. pag. II-337 (contro la quale sono pendenti dinanzi alla Corte i ricorsi iscritti ai numeri C-157/01 P e C-169/01 P)]. Era all'origine della controversia la decisione della Commissione 29 luglio 1998¹⁷, che autorizza, ai sensi dell'art. 66 CA, la fusione di tre produttori di carbone tedeschi, vale a dire la RAG Aktiengesellschaft (RAG), la Saarbergwerke AG (SBW) e la Preussag Anthrazit GmbH. Il prezzo che la RAG doveva pagare per l'acquisizione della SBW veniva fissato a 1 marco tedesco. Tale fusione si inseriva nel quadro del «Compromesso sul carbone», concluso tra i tre produttori citati e le autorità tedesche, che prevedeva la concessione di aiuti di Stato da parte del governo tedesco.

¹⁷

Decisione della Commissione 29 luglio 1998, che autorizza l'acquisizione del controllo della Saarbergwerke AG e della Preussag Anthrazit GmbH da parte della RAG Aktiengesellschaft (Caso IV/CECA.1252 RAG/Saarbergwerke AG/Preussag Anthrazit).

Annullando la decisione impugnata, il Tribunale ha stabilito che, nell'adottare una decisione sulla compatibilità di una concentrazione tra imprese con il mercato comune, la Commissione deve prendere in considerazione le conseguenze della concessione di aiuti di Stato a tali imprese sulla salvaguardia di una concorrenza effettiva nel mercato interessato. Il Tribunale ha precisato che, se la Commissione non era tenuta a valutare in una decisione formale preventiva la legittimità del presunto aiuto, vale a dire il prezzo pagato per l'acquisto della SBW, essa non poteva astenersi dal valutare se, ed eventualmente in quale misura, il potere finanziario, e quindi commerciale, della società risultante dalla fusione fosse stato rafforzato dal sostegno finanziario apportato da questo eventuale aiuto, nell'ambito dell'analisi della concorrenza effettuata ai sensi dell'art. 66, n. 2, CA.

2. Aiuti concessi dagli Stati

Il Tribunale si è pronunciato su alcuni ricorsi diretti all'annullamento delle decisioni adottate in base alle norme del Trattato CE [sentenze 15 marzo 2001, causa T-73/98, *Prayon-Rupel/Commissione*, Racc. pag. II-867; 4 aprile 2001, causa T-288/97, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione*, Racc. pag. II-1169, e 7 giugno 2001, causa T-187/99, *Agrana Zucker und Stärke/Commissione*, Racc. pag. II-1587 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-321/01 P)] e del Trattato CECA (sentenze 5 giugno 2001, causa T-6/99, *ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione*, Racc. pag. II-1523, e 12 luglio 2001, cause riunite T-12/99 e T-63/99, *UK Coal/Commissione*, Racc. pag. II-2153).

a) Esame da parte della Commissione

Con decisione 1° ottobre 1997, la Commissione ha considerato che la proroga, da parte delle autorità tedesche, del regime degli aiuti agli investimenti nei nuovi Länder, regime da essa precedentemente approvato, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. Uno dei beneficiari di tale proroga, la Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie, che non aveva potuto, per circostanze indipendenti dalla sua volontà, portare a termine la realizzazione del suo progetto di investimento nei tempi previsti dal regime d'aiuti iniziale, aveva presentato il ricorso conclusosi con la sentenza 22 novembre 2001, *Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione*, citata, che ha annullato, *nei confronti della ricorrente*, la decisione impugnata. Il Tribunale ha infatti giudicato che la Commissione non poteva legittimamente concludere, *nei riguardi della ricorrente*, che la disposizione normativa di cui era questione creasse un aiuto di Stato *supplementare* né che esso fosse incompatibile con il mercato comune.

Nell'ambito del suo giudizio, il Tribunale ha affermato che la Commissione, nella decisione che adotta al termine del proprio esame, ha la possibilità di ritenere che taluni casi di applicazione del regime di aiuti notificato costituiscano un aiuto e che ciò non valga per altri, o di dichiarare solo alcuni casi incompatibili con il mercato comune. Nell'esercizio del suo ampio potere discrezionale essa può, in particolare, operare una distinzione tra i beneficiari del regime di aiuti notificato, alla luce di determinate caratteristiche che presentano o di requisiti ai quali gli stessi rispondono. Può darsi anche il caso che la Commissione non possa limitarsi a procedere ad un'analisi generale ed astratta del regime notificato, ma debba anche esaminare il caso specifico di una delle imprese beneficiarie dell'aiuto. Nel caso di cui trattasi, tale esame si rendeva necessario non soltanto alla luce delle particolarità della fattispecie, ma anche per il fatto che, nel corso del procedimento amministrativo, il governo dello Stato membro interessato aveva formulato una domanda espressa in tal senso.

b) Avvio del procedimento formale d'esame

Non avendo avviato il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE, la Commissione è stata condannata dal Tribunale, il quale ha annullato la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni contro l'assegnazione di aiuti da parte della Repubblica federale di Germania alla Chemische Werke Piesteritz (sentenza 15 marzo 2001, *Prayon-Rupel/Commissione*, citata). I presupposti per l'avvio di tale procedimento sono stati precisati.

Al riguardo, è oggetto di consolidata giurisprudenza che il procedimento previsto dall'art. 88, n. 2, CE è indispensabile qualora la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di cui all'art. 88, n. 3, CE e adottare una decisione favorevole a una misura statale notificata solo nel caso in cui sia in grado di pervenire alla convinzione, dopo un primo esame, che detta misura non può qualificarsi aiuto ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE o che, pur costituendo un aiuto, è compatibile con il mercato comune. Invece, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario circa la compatibilità dell'aiuto, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della misura in questione, l'istituzione è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad instaurare a tale scopo il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE.

Qualora la Commissione determini, alla luce delle specifiche circostanze di fatto e di diritto della pratica considerata, se le difficoltà incontrate nella valutazione della compatibilità dell'aiuto necessitino l'avvio di tale procedimento, essa deve rispettare tre criteri.

In primo luogo, l'art. 88 CE limita il potere della Commissione di pronunciarsi sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune al termine del procedimento preliminare alle sole misure che non sollevino difficoltà gravi, cosicché questo criterio riveste carattere esclusivo. Così, la Commissione non può rifiutarsi di avviare il procedimento formale d'esame facendo riferimento ad altre circostanze, quali l'interesse di terzi, considerazioni di economia procedurale o qualsiasi altro motivo di opportunità amministrativa.

In secondo luogo, quando è confrontata con gravi difficoltà, la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento formale e non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale. Anche se il suo potere è vincolato quanto alla decisione di avviare tale procedimento, la Commissione dispone tuttavia di una certa discrezionalità nella ricerca e nell'esame delle circostanze del caso di specie al fine di stabilire se queste sollevino gravi difficoltà. Conformemente allo scopo dell'art. 88, n. 3, CE e al dovere di buona amministrazione cui è tenuta, la Commissione può, in particolare, avviare un dialogo con lo Stato notificante o con terzi onde superare, nel corso del procedimento preliminare, difficoltà eventualmente incontrate.

In terzo luogo, la nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L'esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze relative all'adozione dell'atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione dispone al momento in cui si pronuncia sulla compatibilità dell'aiuto controverso con il mercato comune. Ne discende che il sindacato di legittimità effettuato dal giudice comunitario sull'esistenza di gravi difficoltà, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione.

Nella fattispecie, la ricorrente era riuscita ad apportare la prova della sussistenza di gravi difficoltà. Tale prova era stata fornita in base ad un insieme di indizi concordanti, quali l'insufficienza delle informazioni di cui disponeva la Commissione e il fatto che il procedimento da essa seguito avesse notevolmente ecceduto, sia per quanto riguarda la sua durata sia per quanto riguarda le circostanze in cui esso si è svolto, il che è di regola richiesto da un esame preliminare effettuato in base al disposto dell'art. 88, n. 3, CE.

c) *Distinzione tra nuovi aiuti e aiuti esistenti*

. Con sentenza 4 aprile 2001, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione*, citata, il Tribunale ha confermato la soluzione da esso adottata nella sentenza 15 giugno 2000, cause riunite T-298/97, T-312/97, T-313/97, T-315/97, da T-600/97 a T-607/97, T-1/98, da T-3/98 a T-6/98 e T-23/98, *Alzetta Mauro e a./Commissione* [Racc. pag. II-2319 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-298/00 P)]¹⁸.

Con leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia del 1981 e del 1985 erano stati istituiti regimi di aiuti finanziari concessi alle imprese locali di autotrasporto di merci, ma essi non erano stati notificati alla Commissione. In una decisione adottata nel 1997, quest'ultima aveva dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alle imprese che effettuano trasporto internazionale su strada e quelli concessi, a partire dal 1° luglio 1990, alle imprese che effettuano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale, e ne aveva ingiunto la restituzione.

Ribadendo la soluzione adottata nella sentenza *Alzetta e a./Commissione*, citata, il Tribunale ha affermato che un regime di aiuti istituito in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza deve essere considerato, al momento della liberalizzazione di tale mercato, come un regime di aiuti esistenti, nei limiti in cui esso non rientrava, al momento della sua istituzione, nell'ambito di applicazione dell'art. 87, n. 1, CE, applicabile soltanto nei settori aperti alla concorrenza.

Nella fattispecie, nei limiti in cui il mercato del cabotaggio è stato liberalizzato solo a partire dal 1° luglio 1990, gli aiuti corrisposti ad imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale, sulla base di regimi istituiti nel 1981 e nel 1985, devono essere qualificati come esistenti e possono formare oggetto, se del caso, solo di una decisione di incompatibilità avente efficacia ex nunc.

Per contro, dato che il settore dell'autotrasporto internazionale di merci è stato aperto alla concorrenza dal 1969, le normative che prevedevano gli aiuti, istituiti nel 1981 e nel 1985, in questo settore dovevano essere considerate come discipline istitutive di aiuti nuovi, come tali soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, n. 3, CE.

La decisione impugnata è stata pertanto annullata nella parte in cui la Commissione dichiarava illegittimi gli aiuti versati a partire dal 1° luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale ed imponeva il recupero di tali aiuti.

Investita allo stesso tempo di un ricorso d'annullamento presentato dalla Repubblica italiana (C-372/97), avente il medesimo oggetto della causa di cui trattasi, e di ricorsi contro le due sentenze del Tribunale menzionate, la Corte fornirà una soluzione definitiva per la questione giuridica così risolta.

. La sentenza 7 giugno 2001, *Agrana Zucker und Stärke/Commissione*, citata, ricorda che, qualora la Commissione non reagisca entro due mesi dalla notifica completa di un progetto di nuovo aiuto, lo Stato membro interessato è libero di attuare le misure progettate, a condizione, tuttavia, di averne preventivamente informato la Commissione, dato che tale aiuto rientrerà in seguito tra gli aiuti esistenti. Il rispetto di tale obbligo di preavviso mira a fissare, nell'interesse delle parti interessate e dei giudici nazionali, il dies a quo l'aiuto rientra nel regime degli aiuti esistenti. Qualora non sia stato rispettato l'obbligo di preavviso, l'aiuto di cui trattasi non può essere considerato un aiuto esistente.

¹⁸

Questa sentenza è stata commentata nella Relazione annuale 2000.

d) *Deroghe al divieto*

Le valutazioni relative alle deroghe al principio del divieto posto dal Trattato CE (in particolare, sentenza 7 giugno 2001, *Agrana Zucker und Stärke/Commissione*, citata) confermano soluzioni già consolidate.

Per contro, nell'ambito del Trattato CECA, l'interpretazione delle regole applicabili agli aiuti di Stato nel settore del carbone ha offerto precisazioni nella causa che vedeva opposta la UK Coal, in precedenza RJB Mining, alla Commissione.

Il 9 settembre 1999, il Tribunale aveva pronunciato la *sentenza interlocutoria*, causa T-110/98, *RJB Mining/Commissione* (Racc. pag. II-2585)¹⁹, limitata a due soli questioni di diritto, sollevate dalla RJB Mining nel suo ricorso d'annullamento contro la decisione della Commissione che autorizzava interventi finanziari della Repubblica federale di Germania in favore dell'industria carboniera nel 1997. Le due questioni miravano a stabilire se fosse consentito alla Commissione, da un lato, dalla sua decisione n. 3632/93/CECA²⁰ autorizzare a posteriori un aiuto che sia già stato versato senza previa approvazione e, d'altro lato, autorizzare la concessione di un aiuto al funzionamento, alla sola condizione che tale aiuto permetta alle imprese beneficiarie di ridurre i loro costi di produzione e di realizzare la riduzione progressiva degli aiuti, senza che le stesse abbiano ragionevoli opportunità di ottenere la redditività in un futuro prevedibile.

Alle due questioni menzionate, nuovamente sollevate nell'ambito del ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione che autorizzavano gli interventi finanziari della Repubblica federale di Germania in favore dell'industria carboniera nel 1998 e nel 1999, il Tribunale ha fornito le medesime soluzioni nella sua sentenza 12 luglio 2001, *UK Coal/Commissione*, citata.

Esso ha ritenuto infondato il motivo relativo al presunto divieto di autorizzare a posteriori aiuti versati senza previa approvazione. Ha del pari respinto quello relativo ad una presunta incompetenza della Commissione in ragione della tardiva notifica da parte della Repubblica federale di Germania di taluni interventi finanziari, in quanto essa ha considerato che il termine di notifica previsto dalla decisione n. 3632/93 è un mero termine procedurale a carattere indicativo.

La soluzione fornita per la seconda questione ha offerto l'occasione di ricordare che l'art. 3 della decisione n. 3632/93 dispone che gli Stati membri che, per gli esercizi relativi all'attività carboniera dal 1994 al 2002, prevedevano di concedere gli *aiuti al funzionamento* ad imprese carboniere avevano l'obbligo di trasmettere preliminarmente alla Commissione «un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione *per il miglioramento della redditività di dette imprese* che sarà realizzato mediante la riduzione dei costi di produzione».

Il Tribunale ha constatato, contrariamente all'interpretazione offerta dalla ricorrente, che nessuna disposizione della decisione n. 3632/93 prevede esplicitamente che la concessione di aiuti al funzionamento vada strettamente riservata alle imprese che hanno possibilità

¹⁹ Questa sentenza era stata commentata nella Relazione annuale 1999.

²⁰ Decisione della Commissione 28 dicembre 1993, n. 3632/93/CECA, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (GU L 329, pag. 12).

ragionevoli di raggiungere la redditività a lungo termine, nel senso che esse devono essere capaci di affrontare la concorrenza sul mercato mondiale grazie alle proprie forze. Le disposizioni impongono soltanto «il miglioramento» della redditività. Ne consegue che *il miglioramento della redditività di una data impresa si riduce necessariamente a una diminuzione del grado della sua non redditività e della sua non competitività.*

Peraltro, tale causa ha consentito al Tribunale di interpretare la nozione di «riduzione progressiva degli aiuti», uno degli obiettivi da raggiungere fissati dalla decisione n. 3632/93. Al riguardo, esso ha sottolineato che gli aiuti al funzionamento sono destinati, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della decisione n. 3632/93, alla sola copertura del divario tra il costo di produzione e il prezzo di vendita sul mercato mondiale. In forza dell'art. 3, n. 2, della detta decisione, tali aiuti possono essere autorizzati solo se le imprese beneficiarie realizzano una riduzione, almeno tendenziale, del loro costo di produzione. Di conseguenza, l'art. 2, n. 1, primo trattino, della stessa decisione pone come uno degli scopi da raggiungere quello diretto ad ottenere la riduzione progressiva degli aiuti, e ciò in base ai prezzi del carbone sui mercati internazionali. A tale riguardo, le realtà economiche, vale a dire la non redditività strutturale dell'industria carboniera comunitaria, alla luce delle quali la decisione è stata emanata, devono essere prese in considerazione nell'interpretazione dell'art. 2, n. 1, di quest'ultima. Dal momento che né le istituzioni comunitarie, né gli Stati membri, né le imprese interessate hanno un'influenza significativa sul prezzo sul mercato mondiale, non si può contestare alla Commissione di aver attribuito un'importanza preponderante, in termini di riduzione progressiva degli aiuti al settore carboniero, alla diminuzione dei costi di produzione, poiché qualsiasi riduzione di questi ultimi ha per conseguenza che il volume degli aiuti è necessariamente più ridotto rispetto all'ipotesi in cui tale diminuzione non abbia avuto luogo, e ciò indipendentemente dall'andamento dei prezzi sul mercato mondiale.

Infine, si osserverà che la censura secondo la quale la Commissione non aveva tenuto conto a sufficienza, nella sua valutazione degli aiuti concessi dalla Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera nel 1998 e 1999, della questione se la fusione dei tre produttori di carbone tedeschi ²¹ comportasse aiuti non notificati, è stata respinta, in quanto il Tribunale ha considerato che la Commissione non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione nell'autorizzare tali aiuti.

e) *Obbligo di recupero*

L'obbligo di recuperare gli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune è stato esaminato nelle sentenze già citate 4 aprile 2001, *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione*, e 7 giugno 2001, *Agrana Zucker und Stärke/Commissione*. Riguardo all'obbligo di recupero è però sulla sentenza 5 giugno 2001, *ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi/Commissione*, citata, che ci soffermeremo. Infatti, con una constatazione sufficientemente rara da meritare di essere posta in evidenza, il Tribunale ha considerato che il principio di tutela del legittimo affidamento osta a che si proceda al recupero di un aiuto presso il suo beneficiario.

Nella sua sentenza, il Tribunale ha giudicato che il principio di tutela del legittimo affidamento osta a che la Commissione ordini il recupero di aiuto di cui, in seguito ad informazioni provenienti da terzi, essa ha riesaminato, *diversi anni dopo l'autorizzazione degli aiuti di cui*

²¹

La decisione che autorizzava tale fusione è stata annullata con sentenza 31 gennaio 2001, causa T-156/98, *RJB Mining/Commissione*, citata.

trattasi, la compatibilità con il mercato comune del carbone e dell'acciaio e ha dichiarato l'incompatibilità con quest'ultimo ²².

3. Misure di difesa commerciale

Il Tribunale ha pronunciato varie sentenza sulla disciplina in materia di antidumping (sentenze 5 aprile 2001, causa T-82/00, *Bic e a./Consiglio*, Racc. pag. II-1241, e 20 giugno 2001, *Euroalliages/Commissione*, citata) e di antisovvenzioni (sentenza 19 settembre 2001, *Mukand e a./Consiglio*, citata).

. Nella sentenza *Euroalliages/Commissione*, il Tribunale, che ha respinto il ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione che concludeva un procedimento antidumping ²³, ha interpretato le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), che stabilisce le condizioni in base alle quali misure antidumping possono essere mantenute in vigore dopo la scadenza del periodo di cinque anni dalla loro istituzione (art. 11, n. 2).

Esso ha affermato che la regola in base alla quale le informazioni relative ad un periodo posteriore al periodo d'inchiesta non sono, normalmente prese in considerazione si applica alle inchieste di riesame di misure in scadenza. A tale proposito, ha precisato che l'eccezione a tale regola, ammessa nella sentenza del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, *Sinochem/Consiglio* (Racc. pag. II-695), riguarda solo l'ipotesi in cui dati relativi ad un periodo successivo a quello dell'inchiesta rivelino nuovi sviluppi che rendono manifestamente inadeguati l'istituzione o il mantenimento in vigore dei dazi antidumping. Ciò implica che elementi successivi al periodo d'inchiesta non possono esser presi in considerazione *a favore* del mantenimento dei dazi antidumping.

. Con la sentenza *Mukand e a./Consiglio*, citata, il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) del Consiglio 13 novembre 1998, n. 2450, che impone un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di barre di acciaio inossidabile originarie dell'India e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 304, pag. 1), nella parte che riguarda le importazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati dalle quattro società ricorrenti.

Ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1), e dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, concluso in seno all'Organizzazione mondiale del commercio nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round (GU 1994, L 336, pag. 156), un dazio compensativo può essere imposto solo a condizione che le importazioni oggetto di sovvenzione provochino un danno rilevante all'industria comunitaria e non si sia tenuto conto, nella valutazione dell'esistenza di tale danno, di fattori diversi dalle importazioni di cui trattasi.

Nella fattispecie il Tribunale ha considerato che la valutazione del danno e del nesso causale tra tale danno e le importazioni sovvenzionate nel regolamento impugnato era viziata da errore manifesto. Esso ha infatti rilevato che la Commissione e il Consiglio avevano omesso di prendere in considerazione un fattore noto, diverso dalle importazioni sovvenzionate ovvero la prassi industriale uniforme e costante dei produttori comunitari in materia di prezzi avente

²² In tale sentenza, il Tribunale ha del pari precisato l'ambito di applicazione delle regole relative agli aiuti concessi dagli Stati di cui al Trattato CECA.

²³ Decisione della Commissione 4 giugno 1999, 1999/426/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia (GU L 166, pag. 1).

come effetto obiettivo quello di ripercuotere sui mercati dei prodotti considerati i rialzi artificiosi di prezzi, che avrebbe potuto causare simultaneamente il danno subito dall'industria comunitaria.

4. Diritto dei marchi

La giurisprudenza in materia di diritto dei marchi si è arricchita di un gran numero di sentenze, i cui contributi riguardano la valutazione dei presupposti per la registrazione di un marchio comunitario previsti dal regolamento (CE) n. 40/94²⁴, sia che si tratti di marchi denominativi²⁵, tridimensionali²⁶ o figurativi²⁷. Le cause definite riguardavano decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI concernenti i dinieghi di registrazione dei marchi richiesti. Tali dinieghi sono stati basati sull'insussistenza del carattere distintivo [art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94] o sul carattere descrittivo [art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94] dei marchi per i quali era chiesta la registrazione. Questi due *impedimenti assoluti* possono essere valutati solo riguardo ai prodotti ed ai servizi nei confronti dei quali è chiesta la registrazione.

Senza pretesa di esaustività, rileviamo che il Tribunale ha confermato le decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI riguardo ai rifiuti di registrare come marchio comunitario, sulla base del loro carattere descrittivo, i termini «Cine Action» in relazione a servizi riguardanti concretamente e direttamente il prodotto «film d'azione» o la produzione o la trasmissione di quest'ultimo, «Cine Comedy» in relazione a servizi riguardanti concretamente e direttamente il prodotto «commedia cinematografica» o la produzione o la trasmissione di tale prodotto, «Giroform», per un prodotto consistente in una combinazione di fogli di carta formanti una pagina a ricalco, e UNIVERSALTELEFONBUCH e

²⁴ Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

²⁵ Sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-135/99, *Taurus-Film/UAMI (Cine Action)* (Racc. pag. II-379), causa T-136/99, *Taurus-Film/UAMI (Cine Comedy)* (Racc. pag. II-397), causa T-193/99, *Wrigley/UAMI (DOUBLEMINT)* [Racc. pag. II-417 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-191/01 P)], causa T-331/99, *MitsubishiHiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform)* (Racc. pag. II-433), e causa T-24/00, *Sunrider/UAMI (VITALITE)* (Racc. pag. II-449); 5 aprile 2001, causa T-87/00, *Bank für Arbeit und Wirtschaft/UAMI (EASYBANK)* (Racc. pag. II-1259); 7 giugno 2001, causa T-359/99, *DKV/UAMI (EuroHealth)* (Racc. pag. II-1645); 14 giugno 2001, cause riunite T-357/99 e T-358/99, *Telefon & Buch/UAMI (UNIVERSALTELEFONBUCH e UNIVERSAL-KOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS)* [Racc. pag. II-1705 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-326/01 P)]; 3 ottobre 2001, causa T-140/00, *Zapf Creation/UAMI (New Born Baby)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-498/01 P), e 11 dicembre 2001, causa T-138/00, *Erpo Möbelwerk/UAMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT)* (non ancora pubblicate nella Raccolta).

²⁶ Sentenze 19 settembre 2001, nelle cosiddette cause «pasticche», causa T-335/99, *Henkel/UAMI (Pasticca rettangolare rossa e bianca)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-456/01 P); causa T-336/99, *Henkel/UAMI (Pasticca rettangolare verde e bianca)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-457/01 P); causa T-337/99, *Procter & Gamble/UAMI (Pasticca rotonda rossa e bianca)*; causa T-117/00, *Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca e verde pallido)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-468/01 P); causa T-118/00, *Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca, chiazata di verde e verde pallido)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-469/01 P); causa T-119/00, *Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca, chiazata di giallo e di blu)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-470/01 P); causa T-120/00, *Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca chiazata di blu)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-471/01 P); causa T-121/00, *Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata bianca chiazata di verde e blu)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-472/01 P); causa T-128/00, *Procter & Gamble/UAMI (Pasticca quadrata con incrostazioni)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-473/01 P), e causa T-129/00, *Procter & Gamble/UAMI (Pasticca rettangolare con incrostazioni)* (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-474/01 P) (non ancora pubblicate nella Raccolta).

²⁷ Sentenza 19 settembre 2001, causa T-30/00, *Henkel/UAMI (Immagine di un prodotto detergente)* (non ancora pubblicata nella Raccolta), che fa parte delle cause cosiddette «pasticche».

UNIVERSALKOMMUNIKATIONS-VERZEICHNIS per elenchi telefonici od annuari delle comunicazioni a vocazione universale.

Per contro il Tribunale ha considerato, contrariamente alle commissioni di ricorso dell'UAMI, che non avevano carattere descrittivo i termini «VITALITE», per alimenti per bebè e per acque minerali e gassose, «DOUBLEMINT» per taluni prodotti che possono avere gusto di menta, «EASYBANK» per servizi di una banca telematica, «EuroHealth» per servizi che rientrano nella categoria «affari finanziari», o i sintagmi «New Born Baby» per bambole da gioco ed accessori per tali bambole sotto forma di giocattoli, e «DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT» per veicoli terrestri e loro parti nonché per mobili di arredamento e per ufficio.

Quanto alle cause «pasticche», esse hanno consentito, per la prima volta, al Tribunale di sindacare la legittimità di decisioni delle commissioni di ricorso dell'UAMI che constatavano l'assenza di carattere distintivo, oltre che di un marchio figurativo (causa T-30/00), di marchi tridimensionali richiesti costituiti dalla forma e, se del caso, dalla disposizione dei colori o dal disegno di prodotti per lavabiancheria o per lavastoviglie.

Al riguardo, esso ha dichiarato che dall'art. 4 del regolamento n. 40/94 risulta che tanto la forma del prodotto quanto i colori rientrano tra i segni idonei a costituire un marchio comunitario, sottolineando nel contempo che l'idoneità generale di una categoria di segni a costituire un marchio non implica tuttavia che i segni appartenenti a tale categoria possiedano necessariamente carattere distintivo in relazione ad un dato prodotto o servizio.

Esso ha del pari dichiarato, nelle dieci sentenze di cui trattasi, che l'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 non opera distinzioni tra le diverse categorie di marchi. I criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma del prodotto stesso non sono quindi diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi. Il Tribunale ha inoltre precisato che occorre nondimeno tener conto, nell'ambito dell'applicazione di tali criteri, del fatto che la percezione, da parte del pubblico interessato, non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla forma e dai colori del prodotto stesso e nel caso di un marchio nominativo, figurativo o tridimensionale non costituito dalla forma del prodotto. Infatti, mentre il pubblico abitualmente percepisce subito tali ultimi marchi come segni che identificano il prodotto, ciò non accade necessariamente quando il segno si confonde con l'aspetto del prodotto stesso.

Infine, nella sentenza 19 settembre 2001, *Henkel/UAMI (Immagine di un prodotto detergente)*, citata, che riguardava un marchio figurativo costituito dalla fedele rappresentazione del prodotto stesso, il Tribunale ha considerato che la valutazione del carattere distintivo non può condurre ad un risultato diverso nel caso di un marchio tridimensionale costituito dalla presentazione del prodotto stesso e nel caso di un marchio figurativo costituito dalla rappresentazione, fedele alla realtà, dello stesso prodotto.

. Proseguiremo questa relazione indicando che il ricorso che vedeva opposta la signora Kik, sostenuta dalla Repubblica ellenica, all'UAMI, e che contestava la legittimità del regime linguistico di cui al regolamento n. 40/94, è terminata con il rigetto del ricorso [sentenza 12 luglio 2001, causa T-120/99, *Kik/UAMI*, Racc. pag. II-2235 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-361/01 P)]. Il Tribunale (pronunciandosi nella formazione a cinque giudici), infatti, ha considerato che l'obbligo per coloro che richiedono la registrazione di un marchio comunitario di indicare una «seconda lingua» (il tedesco, l'inglese, lo spagnolo, il francese e l'italiano) come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità non viola il principio di non discriminazione.

. Infine, tale rubrica verrà arricchita dalla menzione della sentenza 15 novembre 2001, causa T-128/99, *Signal Communications/UAMI (TELEYE)* (non ancora pubblicata nella Raccolta), che presenta un carattere singolare in quanto riguarda un aspetto connesso al procedimento di registrazione abbinato ad una rivendicazione della priorità di un deposito anteriore. Nella fattispecie il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell'UAMI che respingeva una domanda di rettifica del marchio comunitario, per la ragione che la rettifica risultava esente da qualsiasi carattere abusivo e non implicava una modifica sostanziale del marchio.

5. Accesso ai documenti del Consiglio e della Commissione

Il Tribunale si è pronunciato tre volte sulle condizioni di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione [sentenze 12 luglio 2001, causa T-204/99, *Mattila/Consiglio e Commissione*, Racc. pag. II-2265 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-353/01 P); 10 ottobre 2001, causa T-111/00, *British American Tobacco International (Investments)/Commissione*, e 11 dicembre 2001, causa T-191/99, *Petrie e a./Commissione*, non ancora pubblicate nella Raccolta], quali risultavano dai testi in vigore precedentemente all'adozione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)²⁸. Ricordiamo che il Consiglio e la Commissione avevano approvato, il 6 dicembre 1993, un Codice di condotta relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU L 340, pag. 41). Per garantire l'applicazione dei principi enunciati in tale codice, il Consiglio ha adottato la decisione 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43). Anche la Commissione, in data 8 febbraio 1994, ha adottato la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom, sull'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58).

. Con la sentenza *British American Tobacco International (Investments)/Commissione*, citata, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di rigetto parziale di una domanda di accesso a taluni verbali del comitato delle accise, presieduto dalla Commissione e composto dai rappresentanti degli Stati membri. Nella fattispecie il Tribunale doveva pronunciarsi sulla questione se la Commissione fosse legittimata a rifiutarsi di divulgare l'identità delle delegazioni che avevano espresso la loro posizione a proposito del regime fiscale del tabacco espanso durante le riunioni nelle quali erano stati redatti i verbali di cui trattasi, fondando la decisione sull'eccezione facoltativa relativa alla segretezza delle sue deliberazioni.

Per essere in grado di statuire nella causa, il Tribunale ha ingiunto alla Commissione di trasmettergli i verbali in questione al fine di esaminarne il contenuto. Conformemente all'art. 67, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura, disposizione utilizzata per la prima volta dalla sua entrata in vigore il 1° febbraio 2001, tali documenti non sono stati comunicati alla ricorrente.

Nel merito il Tribunale ha giudicato che le deliberazioni del comitato delle accise vanno considerate deliberazioni della Commissione. Tuttavia, la sola circostanza che i documenti controversi riguardino deliberazioni non è sufficiente a giustificare l'eccezione relativa alla segretezza delle deliberazioni. Si deve infatti, in ogni caso, procedere alla ponderazione dei rispettivi interessi del cittadino e della Commissione riguardo al contenuto del documento considerato.

²⁸

Il regolamento n. 1049/2001 è applicabile dal 3 dicembre 2001.

Il Tribunale ha constatato, nella fattispecie, che i verbali riguardavano deliberazioni concluse alla data di presentazione della domanda di accesso da parte della British American Tobacco International (Investments). La divulgazione dell'identità delle delegazioni menzionate in tali documenti non poteva quindi più pregiudicare il corretto svolgimento di tali deliberazioni del comitato e, in particolare, l'espressione effettiva, da parte degli Stati membri, delle loro posizioni concernenti il regime fiscale del tabacco espanso. Di conseguenza il Tribunale ha considerato che il motivo di rifiuto addotto non poteva validamente giustificare che l'interesse della Commissione a preservare il segreto delle deliberazioni prevalesse sull'interesse della ricorrente.

Benché il Consiglio e la Commissione non avessero considerato la possibilità di accordare un accesso parziale ai documenti richiesti, secondo la regola stabilita nella sentenza 19 luglio 1999, causa T-14/98, *Hautala/Consiglio* (Racc. pag. II-2489, confermata dalla sentenza della Corte 6 dicembre 2001, causa C-353/99 P, *Consiglio/Hautala*, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale nella sentenza *Mattila/Consiglio e Commissione*, citata, non ha annullato le decisioni adottate dalle due istituzioni con cui si rifiutava di concedere l'accesso ai detti documenti. Per giungere a tale decisione, il Tribunale ha considerato che, tenuto conto dell'inutilità che avrebbe rappresentato per il ricorrente la trasmissione di parti di documenti prive di informazioni effettive sulla natura dei documenti di cui trattasi, l'esame da parte di tali istituzioni non avrebbe potuto, in ogni caso, pervenire all'accettazione di un accesso parziale. Pertanto, ha proseguito il Tribunale, il fatto che le istituzioni convenute non avessero preso in esame la possibilità di accordare un accesso parziale non ha avuto, nelle circostanze del caso di specie, alcuna influenza sull'esito della valutazione da parte delle due istituzioni.

Infine, nella causa *Petrie e a./Commissione*, citata, il Tribunale, ancora una volta, ha considerato che la Commissione potesse legittimamente avvalersi della regola dell'autore per negare l'accesso a documenti elaborati da terzi. Esso ha del pari considerato che il diniego di accesso alle lettere di diffida e ai pareri motivati inviati ad uno Stato membro nell'ambito di un procedimento per inadempimento era giustificato dalla tutela dell'interesse pubblico relativo alle attività di ispezione e di indagine e ai procedimenti giurisdizionali. Poiché la decisione impugnata era motivata e fondata, il ricorso è stato respinto.

6. Contenzioso doganale

A parte la questione della classificazione tariffaria di taluni materiali (sentenza 13 febbraio 2001, cause riunite T-133/98 e T-134/98, *Hewlett Packard France e Hewlett Packard Europe/Commissione*, Racc. pag. II-613), al centro di numerose cause sono state la normativa comunitaria che disciplina le modalità di sgravio dei dazi all'importazione²⁹ e quella della rinuncia al recupero dei dazi doganali.

Occorre a questo riguardo ricordare che, a termini dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 e dell'art. 905, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, un interessato ha diritto allo sgravio dei dazi doganali, a condizione che dimostri, da un lato, l'esistenza di una situazione particolare e, d'altro lato, l'insussistenza di negligenza manifesta e di simulazione da parte sua.

La sentenza 10 maggio 2001, cause riunite T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99,

²⁹

In particolare, art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), successivamente sostituito dall'art. 239, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come precisato, in particolare, dall'art. 905 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

Kaufring e a./Commissione (Racc. pag. II-1337), nelle cosiddette cause dei «televisioni turchi», accoglie i ricorsi di tredici importatori europei che avevano contestato le decisioni della Commissione, secondo le quali le richieste di sgravio di dazi doganali, sottoposte a tale istituzione da parte di numerosi Stati membri, erano ingiustificate. Tali domande erano state presentate dopo che la Commissione aveva ingiunto agli Stati membri interessati di richiedere alle società che avevano importato televisioni a colori fabbricati in Turchia, i cui componenti originari di paesi terzi non erano stati immessi in libera pratica né assoggettati al prelievo di compensazione, il pagamento dei dazi doganali previsti dalla Tariffa doganale comune.

Il Tribunale ha censurato la Commissione sotto due profili.

In primo luogo, esso ha esaminato d'ufficio, in tutte le cause, se la Commissione avesse rispettato i diritti della difesa delle ricorrenti nell'ambito del procedimento amministrativo sfociato nell'adozione delle decisioni impugnate. La conclusione trattata dal Tribunale è stata negativa ed esso ha giudicato che è chiaro che nessuna delle ricorrenti era stata messa in condizione, prima dell'adozione delle decisioni impugnate, di prendere posizione e di illustrare utilmente le proprie opinioni sugli elementi presi in considerazione dalla Commissione al fine di constatare che lo sgravio non era giustificato. Il Tribunale, in particolare, ha sottolineato che, dato il potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'adottare una decisione in applicazione della clausola generale d'equità contemplata dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79, il rispetto del diritto al contraddittorio deve essere a maggior ragione garantito nell'ambito dei procedimenti avviati in applicazione di tale regolamento. Detta conclusione si impone in particolare quando, nell'ambito della competenza esclusiva di cui gode in forza dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, la Commissione intende discostarsi dall'opinione dell'autorità nazionale relativamente al soddisfacimento delle condizioni previste dall'art. 13, citato, in particolare riguardo alla questione se possa essere imputata all'interessato una manifesta negligenza.

In secondo luogo, esso ha analizzato se la Commissione potesse legittimamente considerare, nelle decisioni impugnate, che lo sgravio dei dazi non era giustificato in quanto le condizioni previste dall'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 (esistenza di una situazione particolare e assenza di manifesta negligenza o di simulazione da parte dell'interessato) non erano soddisfatte. A tal riguardo il Tribunale ha considerato che, per determinare se le circostanze della fattispecie costituiscano una situazione particolare ai sensi della detta disposizione, la Commissione deve valutare il complesso dei dati di fatto pertinenti. Tale obbligo comporta che, in casi in cui è invocata, a sostegno delle domande di sgravio, l'esistenza di gravi inadempimenti delle parti contraenti nell'applicazione di un accordo che vincola la Comunità, la Commissione formuli il proprio parere in merito alla fondatezza di tali domande in base al complesso degli elementi di fatto relativi alle importazioni controverse di cui ha avuto notizia nell'ambito della propria funzione di vigilanza e di controllo in merito all'applicazione di tale accordo. Così pure essa non può prescindere dalle informazioni pertinenti di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle proprie funzioni e che, per quanto non facciano parte della pratica amministrativa a livello di procedimento nazionale, avrebbero eventualmente potuto giustificare uno sgravio nei confronti delle parti interessate. Inoltre, malgrado la Commissione goda di un potere discrezionale in merito all'applicazione del predetto art. 13, essa deve esercitare questo potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, nell'esame della giustificazione della richiesta di sgravio, essa non può limitarsi a tener conto della condotta degli importatori, ma deve del pari valutare l'incidenza del proprio comportamento, eventualmente criticabile, sulla situazione creatasi.

Al termine del suo esame, avendo tenuto conto dell'insieme dei documenti relativi all'applicazione delle disposizioni dell'accordo di associazione tra la Comunità economica

europea e la Repubblica di Turchia e del protocollo addizionale per quanto riguarda l'importazione di televisori a colori provenienti dalla Turchia durante il periodo considerato (1991-1993 e inizio del 1994) e di cui la Commissione era a conoscenza al momento in cui ha adottato le decisioni impugnate, il Tribunale ha concluso che *i gravi inadempimenti imputabili alla Commissione e alle autorità turche avevano avuto l'effetto di porre le ricorrenti in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitavano una medesima attività*. Tali inadempimenti infatti hanno indubbiamente contribuito all'insorgere di irregolarità che hanno condotto alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali nei confronti delle ricorrenti. Esso ha anche concluso che, nella fattispecie, non vi erano gli estremi per imputare alcuna negligenza manifesta o alcuna simulazione alle ricorrenti.

. Con sentenza 7 giugno 2001, causa T-330/99, *Spedition Wilhelm Rotermund/Commissione* (Racc. pag. II-1619), il Tribunale ha annullato una decisione della Commissione, secondo la quale lo sgravio dei dazi all'importazione richiesto era ingiustificato in mancanza di una situazione particolare ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93.

Secondo il Tribunale, dal momento che gli elementi fattuali trasmessi dalle autorità nazionali alla Commissione e riguardanti manovre fraudolente di terzi non sono stati rimessi in questione, né integrati, poiché la Commissione non ha formulato domande di informazione complementari, e dal momento che riguardavano operazioni interne all'amministrazione di uno Stato membro sulle quali la ricorrente non aveva alcuna voce in capitolo e che non poteva in qualunque modo influenzare, la Commissione non poteva limitarsi a constatare che la ricorrente non versava in una situazione particolare, in quanto tali circostanze andavano oltre il rischio commerciale ordinario corso da quest'ultima. In tali circostanze, la Commissione non poteva validamente limitarsi a prendere in esame soltanto l'eventualità di una complicità attiva di un determinato dipendente doganale ed esigere che fosse apportata da parte della ricorrente, se del caso producendo un atto delle competenti autorità spagnole, la prova formale e definitiva di una siffatta complicità. Così agendo, la Commissione non aveva tenuto conto, da una parte, del suo obbligo di valutare, essa stessa, gli elementi complessivi di fatto onde determinare se questi ultimi diano luogo ad una situazione particolare e, dall'altra, del carattere autonomo del procedimento di cui agli artt. 905 e segg. del regolamento n. 2454/93.

7. Finanziamenti comunitari

Il contenuto di questa rubrica si limiterà all'esame della sentenza 14 giugno 2001, causa T-143/99, *Hortiplant/Commissione* [Racc. pag. II-1665 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-330/01 P)], nella quale si è sottolineato che, in virtù degli obblighi loro incombenti, i richiedenti ed i beneficiari del contributo finanziario comunitario sono, in particolare, tenuti ad assicurarsi di fornire alla Commissione informazioni affidabili tali da non indurla in errore, senza di che il sistema di controllo e di prova istituito per verificare se le condizioni di concessione siano soddisfatte non può funzionare.

Nella fattispecie, il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione che revocava il contributo FEAOG da essa accordato alla società Hortiplant in base al regolamento (CEE) n. 4256/88³⁰. Esso ha constatato, in particolare, che l'emissione di fatture e l'imputazione di spese che non corrispondono alla realtà nonché l'inadempimento dell'obbligo di cofinanziamento, accertati nella fattispecie, costituivano gravi violazioni delle condizioni di concessione del contributo finanziario in questione nonché dell'obbligo di informazione e di lealtà gravante sul

³⁰ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4256, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione «Orientamento» (GU L 374, pag. 25).

beneficiario di tale contributo e, di conseguenza, dovevano essere considerate come irregolarità ai sensi dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88³¹.

8. Diritto delle istituzioni

L'art. 29 del regolamento del Parlamento europeo stabilisce che i deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche. A seguito delle elezioni del giugno 1999, è stato costituito il «Gruppo tecnico dei deputati indipendenti (TDI) Gruppo misto», le cui modalità di costituzione prevedevano la totale indipendenza politica dei componenti gli uni rispetto agli altri. Il Parlamento, ritenendo che non sussistessero nella fattispecie le condizioni previste per la costituzione di un gruppo politico, ha adottato, il 14 settembre 1999, un atto recante interpretazione dell'art. 29 del suo regolamento e vietante la costituzione del gruppo TDI³².

Con sentenza 2 ottobre 2001, *Martinez e a./Parlamento*, citata, i ricorsi presentati contro il detto atto da deputati del Parlamento europeo, dal Front national e dalla Lista Emma Bonino sono stati respinti³³. Con la sua sentenza, il Tribunale ha confermato la non conformità della costituzione del gruppo TDI rispetto al regolamento interno del Parlamento.

Ne risulta che il requisito relativo alle affinità politiche per la costituzione dei gruppi politici ha carattere imperativo. In tale contesto, il Tribunale ha rilevato che la necessità di affinità politiche tra i deputati di un gruppo non esclude, tuttavia, che questi esprimano, nel loro comportamento quotidiano, opinioni politiche diverse su tale o tal altro tema preciso, in conformità del principio di indipendenza del mandato sancito dall'art. 4, n. 1, dell'atto del 1976³⁴ e dall'art. 2 del regolamento interno. L'eterogeneità dei voti dei membri di uno stesso gruppo politico deve essere considerata pertanto non come un indizio di mancanza di affinità politiche tra i suoi membri, ma come la manifestazione del principio d'indipendenza del mandato di deputato.

In risposta alle contestazioni delle ricorrenti, il Tribunale ha considerato, in primo luogo, che il Parlamento è competente ad accertare, come ha fatto nel caso di specie, il rispetto dell'art. 29, n. 1, del regolamento interno da parte di un gruppo la cui costituzione viene dichiarata da un numero di deputati.

Dovendo, in secondo luogo, definire i limiti del potere discrezionale che deve essere riconosciuto al Parlamento a titolo di tale competenza, esso ha considerato che la nozione di affinità politiche deve essere intesa nel senso che essa corrisponde, in ciascun caso specifico, al significato che intendono darle, senza necessariamente dichiararlo apertamente, i deputati che decidono di formare un gruppo politico. Ne consegue che deputati che dichiarino di

³¹ Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20).

³² Secondo l'interpretazione adottata: «Non è ammessa ai sensi di questo articolo la costituzione di un gruppo che apertamente neghi qualsiasi carattere politico o qualsiasi affinità politica tra i suoi componenti».

³³ Con ordinanza 25 novembre 1999, causa T-222/99 R, *Martinez e de Gaulle/Parlamento* (Racc. pag. II-3397), il presidente del Tribunale aveva ordinato la sospensione di tale atto; detta ordinanza è stata commentata nella Relazione annuale 1999.

³⁴ Atto 20 settembre 1976, relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto (GU L 278, pag. 5).

organizzarsi in gruppo in applicazione di tale disposizione si presume condividano affinità politiche, per quanto minime. Tale presunzione non può tuttavia considerarsi inconfutabile. Al riguardo, il Parlamento dispone, in ragione della sua competenza di controllo, del potere di accertare il rispetto del requisito posto dall'art. 29, n. 1, del regolamento interno, qualora i deputati che dichiarano di costituire un gruppo escludano apertamente qualsiasi affinità politica tra loro, violando così palesemente il summenzionato requisito.

In terzo luogo, esso ha giudicato che la valutazione effettuata dal Parlamento per quanto riguarda il mancato rispetto da parte del TDI del requisito delle affinità era fondata. Infatti, numerosi elementi espressi dalle modalità di costituzione del gruppo TDI dimostravano che i componenti del detto gruppo avevano convenuto di evitare qualsiasi rischio che facesse ritenere che essi condividessero affinità politiche e si erano rifiutati di considerare che tale gruppo potesse servire da cornice ad un'azione politica comune, confinandolo a funzioni strettamente amministrative e finanziarie.

Peraltro, dopo aver ammesso la ricevibilità dell'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del combinato disposto degli artt. 29, n. 1, e 30 del regolamento interno, in quanto consente in Parlamento solo la costituzione di gruppi fondati su affinità politiche e prevede che i deputati che non aderiscono ad un gruppo politico siedano come deputati non iscritti alle condizioni stabilite dall'Ufficio di presidenza del Parlamento, invece di autorizzare questi ultimi a costituire un gruppo tecnico o di riunirli in un gruppo misto, il Tribunale ha considerato che tali disposizioni costituiscono *misure di organizzazione interna giustificate con riguardo alle caratteristiche proprie del Parlamento, ai suoi obblighi di funzionamento e alle responsabilità ed agli obiettivi assegnatigli dal Trattato*.

Quanto alla disparità di trattamento tra i membri di un gruppo politico e quelli che non aderiscono ad alcun gruppo, per i diritti che il regolamento interno conferisce ad un gruppo politico, essa non costituisce discriminazione, in quanto è giustificata dal fatto che i primi, contrariamente ai secondi, soddisfano un'esigenza del regolamento dettata dal perseguimento di obiettivi legittimi.

Infine, dopo aver considerato che le norme di cui trattasi non violano il principio di democrazia né quello della libertà di associazione, il Tribunale ha sottolineato che l'esame comparato delle tradizioni parlamentari degli Stati membri non consente di concludere che la costituzione di un gruppo politico da parte di membri che negano dichiaratamente qualsiasi affinità politica sarebbe possibile all'interno della maggior parte dei parlamenti nazionali.

9. Associazione dei paesi e territori d'oltremare

L'8 febbraio 2000, la Corte, che era stata adita ai sensi dell'art. 234 CE, ha confermato la validità della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea³⁵ (sentenza nella causa C-17/98, *Emesa Sugar*, Racc. pag. I-675).

Con le sentenze 6 dicembre 2001, causa T-43/98, *Emesa Sugar/Consiglio*, e causa T-44/98, *Emesa Sugar/Commissione* (non ancora pubblicate nella Raccolta), il Tribunale si è pronunciato nelle cause in cui si contestava la validità della decisione 97/803 va ricordato che le dette

³⁵

GU 1997, L 329, pag. 50.

cause erano state sospese fino alla pronuncia della Corte sulla validità di tale atto ³⁶ concludendo per il rigetto dei ricorsi.

A seguito della pronuncia della Corte, le parti erano state invitate a presentare le loro osservazioni. La ricorrente aveva sostenuto che tale sentenza era fondata su errori di fatto. Nondimeno, secondo il Tribunale, nessuno dei motivi dedotti dalla ricorrente, né alcuno degli argomenti formulati nelle sue osservazioni, in particolare quelli dedicati alla valutazione, da parte del Consiglio, della necessità di limitare le importazioni di zucchero che godono della regola del cumulo d'origine ACP/PTOM, come confermata dalla Corte, consentiva di concludere per l'illegittimità della decisione impugnata.

10. Contenzioso in materia di pubblico impiego europeo

Tra le numerose pronunce giurisdizionali emanate in materia di contenzioso d'annullamento, la nostra attenzione si soffermerà più in particolare su sei pronunce.

. La sentenza 7 febbraio 2001, causa T-118/99, *Bonaiti Brighina/Commissione* (Racc. PI pag. II-97), merita di essere menzionata in quanto contiene precisazioni riguardo alla data da cui inizia a decorrere il termine di ricorso qualora la decisione di rigetto di un reclamo sia stata inviata al dipendente in una lingua che non è né la sua lingua madre, né la lingua nella quale è stato redatto il reclamo. A tale riguardo il Tribunale ha giudicato che la notifica di detta decisione in tali circostanze è regolare purché l'interessato possa prenderne utilmente conoscenza. Se, al contrario, il destinatario della decisione ritiene di non essere in grado di comprenderla, deve chiedere all'istituzione, con la diligenza del caso, di fornirgli una traduzione nella lingua del reclamo ovvero nella sua lingua madre. Nel caso in cui una simile domanda venga formulata senza ritardi, il termine per il ricorso inizia a decorrere solo dalla data in cui la traduzione è notificata al dipendente interessato, a meno che l'istituzione non possa provare, senza che sussistano dubbi al riguardo, che quest'ultimo abbia potuto prendere utilmente conoscenza tanto del dispositivo quanto della motivazione della decisione con cui è stato respinto il reclamo nella lingua utilizzata in occasione della notifica iniziale.

. Sempre in materia di ricevibilità un chiarimento è stato offerto riguardo alla nozione di «atto che arrechi pregiudizio» ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») nelle cause *Zaur-Gora e Dubigh/Commissione* (ordinanza 3 aprile 2001, cause riunite T-95/00 e T-96/00, Racc. PI pag. II-379) e *Buisson/Commissione* (sentenza 20 giugno 2001, causa T-243/99, Racc. PI pag. II-601), in cui il Tribunale ha precisato che, qualora una regola che un'istituzione si è impegnata a rispettare e che pertanto la vincoli come una disposizione di un bando di concorso conferisca ai candidati il diritto a chiedere il riesame delle decisioni di non ammissione, è la decisione adottata a seguito del riesame, e non la decisione iniziale di non ammissione, che deve essere considerata l'atto che arreca pregiudizio.

. Un dipendente rimasto vittima di un incidente di parapendio, che si era visto rifiutare il beneficio dell'applicazione dell'art. 73 dello Statuto, relativo alla copertura assicurativa del dipendente contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio, ha contestato la legittimità della detta decisione. Nel suo ricorso esso metteva in dubbio la legittimità della disposizione sulla quale si fondava giuridicamente la decisione impugnata, vale a dire l'art. 4, n. 1, lett. b), terzo trattino, della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di

³⁶

Un rilevato che i motivi relativi alla valutazione della legittimità della decisione 97/803, sui quali si basa il Tribunale nella sentenza T-44/98, sono essenzialmente esposti nell'ambito delle conclusioni per il risarcimento dei danni di cui alla causa T-43/98.

malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, cosicché il Tribunale ha ritenuto che gli fosse stata in tal modo sottoposta un'eccezione di illegittimità.

Da tale disposizione risulta che non sono coperti dall'art. 73 dello Statuto «gli infortuni derivanti (...) dalla pratica di sport ritenuti pericolosi quali pugilato, karaté, paracadutismo, speleologia, pesca subacquea o esplorazione subacquea con attrezzatura per la respirazione comprendente bombole d'aria o d'ossigeno». Nella sentenza 20 settembre 2001, causa T-171/00, *Spruyt/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha considerato che tale disposizione, in quanto definisce la nozione di sport considerati pericolosi, esclusi dalla copertura dei rischi prevista dall'art. 73 dello Statuto, facendo riferimento ad un elenco indicativo di sport considerati pericolosi, viola il principio di certezza del diritto ed è per questo illegittima. Il principio di certezza del diritto, infatti, non ammette una situazione nella quale il dipendente che voglia praticare uno sport non menzionato nell'elenco contenuto all'art. 4, n. 1, lett. b), terzo trattino, della regolamentazione si veda costretto a valutare se tale sport, in funzione al grado di similitudine che presenta con uno di quelli indicati nel detto elenco, possa essere considerato pericoloso dall'amministrazione comunitaria. Lo stesso principio non può neanche ammettere che tale amministrazione, a fronte di una domanda di applicazione dell'art. 73 dello Statuto in caso di infortunio occorso durante la pratica di un'attività sportiva, disponga di un «potere discrezionale di valutazione» per quanto riguarda il collegamento di tale attività alla categoria degli sport considerati pericolosi ai sensi dell'art. 73 della regolamentazione citata.

. Il Tribunale ha inoltre dichiarato nella sentenza 27 giugno 2001, causa T-214/00, *X/Commissione* (Racc. PI pag. II-663), che è *sprovvista di qualsiasi base giuridica* la decisione di un'istituzione di prelevare dallo stipendio di un dipendente, senza il consenso di quest'ultimo, una somma corrispondente all'ammontare di cui richiede il pagamento quale importo delle spese che si è vista riconoscere in un precedente giudizio. La possibilità per un'istituzione di utilizzare, nei rapporti statutari, la modalità di pagamento costituita dalla compensazione può causare gravi limitazione alla libera disponibilità della retribuzione da parte dei dipendenti delle istituzioni. In mancanza, nel corpo dello Statuto, di qualsiasi disposizione espressa, ai sensi dell'art. 62, primo comma, che le conferisca tale potere, un'istituzione non può, senza il consenso dell'interessato, utilizzare la compensazione per trattenere una parte dello stipendio di un dipendente il cui diritto alla retribuzione è sancito dall'art. 62 dello Statuto.

. Concludiamo infine il breve giro d'orizzonte sulle pronunce in materia di pubblico impiego menzionando la sentenza 6 marzo 2001, causa T-192/99, *Dunnett e a./BEI* (Racc. PI pag. II-313), che annulla i prospetti di retribuzione dei ricorrenti, agenti della Banca europea per gli investimenti, in quanto non era stato in essi applicato il sistema dei tassi speciali di conversione previsti per i versamenti effettuati in una moneta diversa dal franco belga o lussemburghese, a concorrenza di una certa percentuale della retribuzione mensile netta. Nella prospettiva del passaggio all'euro, l'11 giugno 2001 il comitato direttivo della BEI aveva deciso di sopprimere i tassi speciali di conversione a partire dal 1° gennaio 1999 per tutto il suo personale. Il Tribunale aveva tuttavia accertato l'irregolarità della consultazione dei rappresentanti del personale, precedente l'adozione di tale decisione. Esso ha rilevato, in particolare, che la BEI era tenuta a consultare i rappresentanti del personale, in conformità del principio generale di diritto del lavoro comune ai diritti degli Stati membri secondo il quale un datore di lavoro non può revocare unilateralmente un vantaggio finanziario che ha liberamente e continuativamente concesso ai suoi dipendenti se non dopo aver consultato questi ultimi o i loro rappresentanti, prima di adottare la decisione di cui trattasi. Il Tribunale ha tuttavia precisato che tale consultazione dev'essere tuttavia di natura tale da poter esercitare un'influenza sul contenuto dell'atto adottato, il che comporta che essa dev'essere svolta in tempo utile e in buona fede. Nella fattispecie, il Tribunale ha giudicato che la BEI aveva violato il principio generale del diritto del lavoro, quale enunciato dall'art. 24 della convenzione

relativa alla rappresentanza del personale della BEI, non avendo condotto in buona fede le consultazioni con i rappresentanti del personale.

II. Il contenzioso in materia di risarcimento

Nell'ambito del Trattato CE, quasi tutte le sentenze che hanno concluso procedimenti per risarcimento dei danni riguardavano l'agricoltura, sia che si trattasse di problemi connessi all'importazione nella Comunità delle banane³⁷ o dei prodotti della pesca³⁸, alle quote latte³⁹ o ai contingenti di pesca⁴⁰. Una sola sentenza ha accertato che sussistevano le condizioni per l'insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità per i danni provocati dalla istituzioni (sentenza *Jansma/Consiglio e Commissione*). Inoltre, ai sensi dell'art. 34 CA, disposizione applicabile allorché il danno dedotto deriva da una decisione della Commissione annullata dal giudice comunitario, il Tribunale ha condannato la Commissione alla restituzione di una somma indebitamente riscossa (sentenza 10 ottobre 2001, causa T-171/99, *Corus UK/Commissione*, non ancora pubblicata nella Raccolta).

In quest'ultima sentenza la Commissione è stata condannata a versare alla Corus UK una somma di più di tre milioni di euro, maggiorata degli interessi. A seguito di una sentenza del Tribunale che aveva ridotto l'ammontare di un'ammenda che era stata inflitta alla ricorrente, la Commissione aveva rimborsato la somma di dodici milioni di euro corrispondente alla differenza tra l'ammontare di quanto le era stato versato e quello fissato dal Tribunale, ma aveva rifiutato di pagare gli interessi sulla somma restituita. Il Tribunale ha considerato che, così facendo, la Commissione aveva omesso di adottare un provvedimento necessario ai fini dell'esecuzione della sentenza. Infatti, nel caso di una sentenza che annulli o riduca l'ammenda imposta a un'impresa per violazione delle regole di concorrenza di cui al Trattato CECA, grava sulla Commissione un obbligo di restituire in tutto o, se del caso, in parte l'ammenda pagata dall'impresa interessata, in quanto tale pagamento deve essere qualificato come indebito in seguito alla sentenza di annullamento. Quest'obbligo riguarda non solo la somma capitale corrispondente all'ammenda indebitamente pagata, ma anche gli interessi di mora prodotti da tale importo. Il Tribunale, al riguardo, ha sottolineato che il mancato pagamento di tali interessi potrebbe condurre a un arricchimento senza causa della Comunità, che è contrario ai principi generali del diritto comunitario. Dal momento che il ricorso ex art. 34 CA, proposto dopo la scadenza di un termine ragionevole, è risultato pertanto fondato, dev'essere riconosciuto alla ricorrente un risarcimento pecuniario d'importo pari a quello degli interessi che avrebbero dovuto essere pagati unitamente alla somma capitale.

³⁷ Sentenze 1° febbraio 2001, causa T-1/99, *T. Port/Commissione* [Racc. pag. II-465 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-122/01 P)]; 20 marzo 2001, causa T-18/99, *Cordis/Commissione* (Racc. pag. II-913), causa T-30/99, *Bocchi Food Trade International/Commissione* (Racc. pag. II-943), causa T-52/99, *T. Port/Commissione* [Racc. pag. II-981 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-213/01 P)], e 12 luglio 2001, *Comafrika e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione*, citata, causa T-2/99, *T. Port/Consiglio* (Racc. pag. II-2093), e causa T-3/99, *Banatrading/Consiglio* (Racc. pag. II-2123).

³⁸ Sentenza 23 ottobre 2001, causa T-155/99, *Dieckmann & Hansen/Commissione* [non ancora pubblicata nella Raccolta (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-492/01 P)].

³⁹ Sentenze 31 gennaio 2001, causa T-533/93, *Bouma/Consiglio e Commissione* [Racc. pag. II-203 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-162/01 P)], causa T-73/94, *Beusmans/Consiglio e Commissione* [Racc. pag. II-223 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-163/01 P)], causa T-76/94, *Jansma/Consiglio e Commissione* (Racc. pag. II-243), e causa T-143/97, *Van der Berg/Consiglio e Commissione* [Racc. pag. II-277 (contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-164/01 P)].

⁴⁰ Sentenza 6 dicembre 2001, causa T-196/99, *Area Cova e a./Consiglio e Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Secondo giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità della Comunità ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE è subordinato al contemporaneo ricorrere di un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato. Riguardo alla responsabilità della Comunità per danni causati ai singoli, la Corte ha giudicato, nella causa *Bergaderm e Goupil* (sentenza 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Racc. pag. I-5291), che il comportamento contestato alla Commissione deve costituire *una violazione sufficientemente caratterizzata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli*. Nell'ambito delle cause definite nel corso del 2001, il Tribunale ha dovuto valutare se fossero dimostrati questi due elementi dell'illiceità, vale a dire che la norma violata fosse preordinata a conferire diritti ai singoli e che la violazione fosse sufficientemente caratterizzata.

Esso è stato pertanto chiamato a stabilire se le norme delle quali era dedotta la violazione fossero preordinate a conferire diritti ai singoli. Costituiscono norme del genere il principio di proporzionalità e il principio di tutela del legittimo affidamento (sentenza 6 dicembre 2001, *Emesa Sugar/Consiglio*, citata). Per contro, non conferiscono diritti ai singoli l'accordo che istituisce l'OMC e i suoi allegati [sentenze *Cordis/Commissione*, *Bocchi Food Trade International/Commissione* e *T. Port/Commissione* (causa T-52/99), citate], l'art. 253 CE (sentenza *Emesa Sugar/Consiglio*) e il principio di stabilità relativa tale principio, previsto dalla disciplina nel settore della pesca, ha lo scopo di assicurare a ciascuno Stato membro una quota del totale comunitario ammissibile di catture (sentenza *Area Cova e a./Consiglio e Commissione*, citata).

Quanto alla questione se una violazione del diritto comunitario sia sufficientemente caratterizzata, il Tribunale ha fatto ricorso al criterio della violazione manifesta e grave, da parte di un'istituzione comunitaria, dei limiti posti al potere discrezionale di cui essa dispone, tenendo presente che, qualora essa disponga solamente di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per accertare l'esistenza di una violazione sufficientemente caratterizzata.

Nella sentenza *Comafrika e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione*, citata, il Tribunale ha considerato che, dinanzi ad un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, la constatazione di un'irregolarità che non verrebbe commessa, in circostanze analoghe, da un'amministrazione normalmente prudente e diligente consente di concludere che il comportamento dell'istituzione ha configurato un'illiceità tale da far sorgere la responsabilità della Comunità a titolo dell'art. 288 CE. Tenuto conto degli elementi della fattispecie, esso ha giudicato che le irregolarità commesse dalla Commissione nell'adottare i regolamenti impugnati ⁴¹ non sono del tipo di cui non si sarebbe resa colpevole un'amministrazione normalmente prudente e diligente, posta nelle medesime condizioni.

Nella sentenza *Dieckmann & Hansen/Commissione*, citata, il Tribunale ha anzitutto riconosciuto alla Commissione un ampio margine discrezionale nell'adozione di misure d'applicazione del regime di controllo delle importazioni di prodotti della pesca, come l'iscrizione o la cancellazione di un paese dall'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare prodotti della pesca nella Comunità. Esso ha poi considerato che tale istituzione non aveva violato in maniera grave e manifesta i limiti posti al suo potere discrezionale nel riconsiderare la sua valutazione della

⁴¹

Le irregolarità costatate riguardavano la sussistenza, al momento della fissazione dei coefficienti di riduzione/di adattamento per la determinazione della quantità di banane da attribuire a ciascun operatore delle categorie A e B, nel quadro del contingente tariffario, di eventuali discordanze tra i dati trasmessi dalle autorità nazionali competenti e quelli dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) o altri dati relativi ai quantitativi di banane commercializzate o importate nella Comunità nel corso dei corrispondenti periodi di riferimento.

capacità del Kazakistan di garantire che, per quanto riguarda il caviale, fossero soddisfatte le condizioni sanitarie per lo meno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/493⁴² e nel decidere di revocare la sua decisione di autorizzazione delle importazioni di tale prodotto nella Comunità. Il Tribunale ha considerato, in particolare, che, adottando la decisione controversa, la Commissione ha adempiuto pienamente l'obbligo di tener conto delle esigenze di interesse generale, quali la tutela dei consumatori o della salute e della vita delle persone e degli animali, nel perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune e con l'intento di accordare alla tutela della sanità pubblica un'importanza preponderante rispetto alle considerazioni economiche.

Infine, nella sentenza *Area Cova e a./Consiglio e Commissione*, citata, il Tribunale ha ricordato che, nell'ipotesi in cui fosse ammesso in diritto comunitario il principio di una *responsabilità oggettiva* della Comunità, il sorgere di tale responsabilità presupporrebbe che siano soddisfatte cumulativamente tre condizioni, ossia l'effettività del danno invocato, il nesso di causalità tra esso e l'atto imputato alle istituzioni comunitarie, nonché il *carattere anomalo e speciale di tale danno*. Nella fattispecie, al fine di valutare se il danno costituito da una riduzione delle possibilità di pesca dei ricorrenti presentasse un carattere anomalo, il Tribunale ha valutato se esso superasse i limiti dei rischi economici inerenti alle attività nel settore della pesca e ha concluso che tale non era il caso.

III. Domande di provvedimenti urgenti

Il giudice dei procedimenti sommari è stato investito di domande di provvedimenti urgenti in quasi tutte le materie del contenzioso, e in particolare in materia di concorrenza⁴³, di aiuti di Stato⁴⁴, di misure antidumping⁴⁵, di finanziamenti comunitari⁴⁶ e di diritto delle istituzioni⁴⁷. Si noti che numerose domande, che sono state tutte respinte, sono state presentate per veder revocata o modificata un'ordinanza pronunciata in un procedimento sommario⁴⁸.

⁴² La direttiva del Consiglio 22 luglio 1991, 91/493/CEE, stabilisce le norme sanitarie che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca (G U L 268, pag. 15) destinati al consumo umano.

⁴³ In particolare, ordinanze del presidente del Tribunale 17 gennaio 2001, causa T-342/00 R, *Petrolessence e SG2R/Commissione* (Racc. pag. II-67); 28 maggio 2001, causa T-53/01 R, *Poste Italiane/Commissione* (Racc. pag. II-1479); 26 ottobre 2001, causa T-184/01 R, *IMS Health/Commissione* [contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-481/01 P (R)]; 15 novembre 2001, causa T-151/01 R, *Duales System Deutschland/Commissione*, e 20 dicembre 2001, causa T-213/01 R, *Österreichische Postsparkasse/Commissione*, e causa T-214/01 R, *Bank für Arbeit und Wirtschaft/Commissione* (non ancora pubblicate nella Raccolta).

⁴⁴ Ordinanza del presidente del Tribunale 19 dicembre 2001, cause riunite T-195/01 R e T-207/01 R, *Governo di Gibilterra/Commissione* (non ancora pubblicata nella Raccolta).

⁴⁵ Ordinanza del presidente del Tribunale 1° agosto 2001, causa T-132/01 R, *Euroalliages e a./Commissione* [Racc. pag. II-2307, annullata dall'ordinanza del presidente della Corte 14 dicembre 2001, causa C-404/01 P (R), *Commissione/Euroalliages e a.*, non ancora pubblicata nella Raccolta].

⁴⁶ Ordinanze del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T-241/00 R, *Le Canne/Commissione* (Racc. pag. II-37); 18 ottobre 2001, causa T-196/01 R, *Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissione*; 22 ottobre 2001, causa T-141/01 R, *Entorn/Commissione*, e 7 dicembre 2001, causa T-192/01 R, *Lior/Commissione* (non ancora pubblicate nella Raccolta).

⁴⁷ Ordinanze del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, causa T-236/00 R, *Stauner e a./Parlamento e Commissione* (Racc. pag. II-15), e 26 gennaio 2001, causa T-353/00 R, *Le Pen/Parlamento* (Racc. pag. II-125).

⁴⁸ Ordinanze del Tribunale 5 settembre 2001, causa T-74/00 R, *Artegodan/Commissione* [contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-440/01 P (R)]; 12 settembre 2001, causa T-132/01 R, *Euroalliages e a./Commissione*, e 8 ottobre 2001, causa T-236/00 R II, *Stauner e a./Parlamento* (non ancora pubblicate nella Raccolta).

. Le domande di provvedimenti provvisori respinte lo sono state sia in quanto irricevibili ⁴⁹, sia perché non sussistevano uno o entrambi i presupposti necessari per ottenere il provvedimento richiesto, ovvero l'urgenza e il *fumus boni iuris*. Tra le decisioni di rigetto menzionate, va segnalata quella adottata nella causa *Poste Italiane/Commissione*, citata, in quanto per la prima volta il giudice dei provvedimenti urgenti ha dovuto valutare se era soddisfatta la condizione dell'urgenza in una causa riguardante l'apertura alla concorrenza di servizi fino ad allora riservati, nella fattispecie alle Poste Italiane. Con decisione 21 dicembre 2000 ⁵⁰, la Commissione aveva infatti ingiunto alla Repubblica italiana di porre termine alla violazione del combinato disposto degli artt. 82 CE e 86, n. 1, CE, consistente nell'eliminare la concorrenza, a favore delle Poste Italiane, in relazione alla fase di recapito ad una data o ad un'ora prestabilite dei servizi di posta elettronica ibrida.

Essendo il danno lamentato dalle Poste Italiane di ordine economico, il giudice dei provvedimenti urgenti ha ricordato che un danno del genere non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile né difficilmente riparabile, se può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria. In base a tali principi, la sospensione richiesta sarebbe giustificata se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza. Ma, ha soggiunto, poiché le Poste Italiane, in quanto prestatrici del servizio universale, sono incaricate di una missione d'interesse economico generale, ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE, la cui realizzazione è essenziale, la sospensione richiesta sarebbe giustificata anche se fosse provato che l'esclusione dal settore riservato della fase di recapito ad una data o a un'ora prestabilite della posta elettronica ibrida impedirebbe alle Poste Italiane di svolgere la missione loro affidata fino a che non sia statuito nel merito. Una prova del genere sarebbe fornita se si dimostrasse, *tenuto conto delle condizioni economiche nelle quali la missione d'interesse economico generale è stata fino ad allora svolta*, che il diritto esclusivo considerato è assolutamente indispensabile per lo svolgimento della detta missione da parte del titolare di tale diritto. Non avendo la richiedente apportato tale prova, e pendendo la ponderazione degli interessi a favore del mantenimento in vigore della decisione controversa, non è stato possibile accogliere la domanda di cui trattasi.

La causa all'origine dell'ordinanza *Duales System Deutschland/Commissione*, citata, di rigetto della domanda di sospensione dell'esecuzione, poneva un problema d'altra natura. Con decisione 20 aprile 2001 ⁵¹, la Commissione aveva constatato che la società Der Grüne Punkt Duales System Deutschland (DSD), unica società a gestire su tutto il territorio tedesco un sistema detto «collettivo» di recupero di imballaggi per la vendita usati presso i consumatori finali o in prossimità del domicilio di questi ultimi, ha abusato della sua posizione dominante ai sensi dell'art. 82 CE, imponendo, alle imprese partecipanti al suo sistema, prezzi e condizioni dell'operazione iniqui, laddove l'utilizzo del logo «Der Grüne Punkt», che deve essere apposto su tutti gli imballaggi dell'impresa partecipante, non coincida con l'effettivo ricorso alla DSD per la presa a carico dell'obbligo di smaltimento dei rifiuti. Occorre sottolineare che il marchio «Der Grüne Punkt» è un marchio collettivo debitamente registrato presso le autorità tedesche.

⁴⁹ In particolare, ordinanze del presidente del Tribunale 15 gennaio 2001, *Stauner e a./Parlamento e Commissione*, citata, e 5 dicembre 2001, causa T-216/01 R, *Reisebank/Commissione* [contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-477/01 P(R)], e causa T-219/01 R, *Commerzbank/Commissione* [contro la quale è pendente dinanzi alla Corte il ricorso iscritto al numero C-480/01 P(R)] (non ancora pubblicate nella Raccolta).

⁵⁰ Decisione della Commissione 21 dicembre 2000, 2001/176/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 86 del Trattato CE, riguardante la prestazione in Italia di alcuni nuovi servizi postali che garantiscono il recapito a data od ora certe (GU 2001, L 63, pag. 59).

⁵¹ Decisione della Commissione 20 aprile 2001, 2001/463/CE, in un procedimento ex art. 82 del Trattato CE (Caso COMP D3/34493 - DSD) (GU L 166, pag. 1).

Nella sua ordinanza il giudice dei provvedimenti urgenti ha, anzitutto, circoscritto il problema essenziale della causa sottopostagli. Esso ha considerato, al riguardo, che tale causa poneva principalmente la questione di stabilire se il regime di corrispettivo imposto dal titolare del diritto di marchio fosse giustificato dalla necessità di proteggere l'oggetto specifico di tale diritto o, in altre parole, di stabilire se, nelle circostanze della fattispecie, il diritto di marchio fosse utilizzato dalla DSD come strumento di sfruttamento abusivo della sua posizione dominante. L'approfondita analisi che presuppone la risoluzione di questioni connesse a tale problematica non poteva essere tuttavia effettuata dal giudice dei provvedimenti urgenti nell'ambito dell'esame della fondatezza, prima facie, dei motivi di diritto dedotti. Esaminando, poi, se l'esecuzione immediata della decisione di cui trattasi potesse provocare alla ricorrente un danno grave e irreparabile, il giudice dei provvedimenti urgenti ha considerato che non era stata apportata la prova che tale immediata esecuzione avrebbe messo in pericolo il sistema della DSD. In ogni caso, ha sottolineato il giudice dei provvedimenti urgenti, la ponderazione, da un lato, dell'interesse della ricorrente ad ottenere il provvedimento provvisorio sollecitato e, d'altro lato, dell'interesse pubblico connesso all'esecuzione di una decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 82 CE e degli interessi degli intervenienti, che sarebbero direttamente danneggiati da un'eventuale sospensione della decisione controversa, portava al rigetto della domanda. Esso ha considerato, al riguardo, che, nelle circostanze particolari proprie alla fattispecie, l'interesse pubblico connesso al rispetto del diritto di proprietà, in generale, e a quello dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare, così come è espresso agli artt. 30 CE e 295 CE, non può prevalere sull'interesse della Commissione a porre fine immediatamente alla violazione dell'art. 82 CE che essa ritiene di aver constatato ed a creare, in tal modo, condizioni favorevoli all'ingresso sul mercato considerato di concorrenti della DSD.

. La sospensione dell'esecuzione è stata ordinata tre volte nel 2001 (ordinanze *Le Pen/Parlamento, Euroalliges e a./Commissione* e *IMS Health/Commissione*, citate).

Con ordinanza *Le Pen/Parlamento*, citata, è stata sospesa l'esecuzione della decisione emanata sotto forma di dichiarazione del presidente del Parlamento europeo in data 23 ottobre 2000, nella parte in cui tale dichiarazione costituisce una decisione del Parlamento europeo con cui quest'ultimo ha preso atto della decadenza del mandato del signor Le Pen quale membro del Parlamento europeo. Nell'ambito della valutazione della condizione relativa al *fumus boni iuris*, il giudice dei provvedimenti urgenti ha considerato che uno degli argomenti formulati secondo il quale il ruolo del Parlamento nell'ambito del procedimento di decadenza del mandato di uno dei suoi membri, basato sull'art. 12, n. 2, dell'atto del 1976, non si limita ad un potere puramente vincolato presentava un connotato di serietà e pertanto non era possibile, prima facie, respingerlo.

Adottando l'ordinanza *Euroalliges e a./Commissione*, citata, il giudice dei provvedimenti urgenti ha ordinato che le importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia e dell'Ucraina fossero assoggettate a registrazione senza costituzione di garanzia da parte degli importatori. Tale causa aveva tratto origine dalla decisione della Commissione 21 febbraio 2001, 2001/230/CE, che chiude il procedimento antidumping riguardo alle importazioni di ferrosilicio originarie di diversi paesi⁵², della quale le ricorrenti chiedevano, in via principale, la sospensione riguardo alle importazioni originarie di taluni dei paesi di cui trattasi. Poiché la Commissione non aveva eccepito l'inesistenza del *fumus boni iuris*, la valutazione ha essenzialmente riguardato il presupposto dell'urgenza. A tal riguardo, il giudice dei provvedimenti urgenti ha ricordato che un danno di carattere

52

Decisione della Commissione 21 febbraio 2001, 2001/230/CE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originarie del Brasile, della Repubblica popolare cinese, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e del Venezuela (GU L 84, pag. 36).

pecuniario, salvo circostanze eccezionali, non può essere considerato irreparabile o anche solo difficilmente riparabile, dal momento che può essere oggetto di una compensazione finanziaria successiva. Infatti, un danno di tipo finanziario, che non verrebbe meno per il semplice fatto dell'esecuzione, da parte dell'istituzione interessata, della sentenza pronunciata nella causa principale, costituisce una perdita economica che potrebbe essere recuperata avvalendosi dei mezzi di impugnazione previsti dal Trattato, in particolare dagli artt. 235 CE e 288 CE. In applicazione di detti principi un provvedimento provvisorio sarebbe giustificato se risultasse che, in mancanza di tale provvedimento, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da porre in pericolo la sua stessa esistenza prima della pronuncia della sentenza che conclude la causa principale. In una fattispecie di questo tipo, l'estinzione della richiedente, prima della pronuncia sul merito, renderebbe impossibile l'avvio da parte di quest'ultima di una qualsiasi azione giudiziaria di risarcimento. Nella fattispecie, esso ha constatato che le richiedenti non sono state in grado di dimostrare che la lesione della loro potenzialità finanziaria sarebbe tale che misure di razionalizzazione non risulterebbero sufficienti a consentire loro il proseguimento dell'attività di produzione del ferrosilicio sino alla pronuncia della sentenza che conclude il procedimento principale. Tuttavia, tenuto conto delle circostanze proprie alla fattispecie, esso ha rilevato, *in particolare*, che il danno subito dalle richiedenti potrebbe non venir meno per il semplice fatto dell'esecuzione, da parte della Commissione, di una sentenza che annulli la decisione controversa e che, a tale proposito, il successivo risarcimento del danno subito, ai sensi degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE, si rivelerebbe perlomeno incerto, tenuto conto della difficoltà di dimostrare che la Commissione ha violato in modo manifesto e grave i limiti posti al suo potere discrezionale nel valutare l'interesse della Comunità. In tali circostanze, si deve ritenere sussistente la condizione dell'urgenza. Infine, nel ponderare gli interessi presenti nella fattispecie, vale a dire gli interessi degli importatori, degli esportatori e degli utenti, esso ha circoscritto gli effetti del provvedimento provvisorio a quanto è apparso strettamente indispensabile per salvaguardare gli interessi dei richiedenti sino alla pronuncia di una sentenza nel procedimento principale.

Tuttavia, con ordinanza 14 dicembre 2001, *Commissione/Euroalliages e a.*, citata, il presidente della Corte non ha confermato la valutazione della condizione relativa all'urgenza effettuata dal presidente del Tribunale. Egli ha in sostanza considerato che l'irreparabilità del danno subito non può essere stabilita in considerazione dell'incertezza riguardo all'eventuale successo di un ricorso per risarcimento dei danni. La causa è stata rinviata al Tribunale.

La disamina delle pronunce più significative del 2001 si concluderà con l'ordinanza *IMS Health/Commissione*, citata, di sospensione dell'esecuzione della *decisione della Commissione che imponeva provvedimenti provvisori* alla IMS Health (IMS)⁵³. Con tale decisione la Commissione aveva ingiunto alla IMS, società attiva nel settore della raccolta dei dati riguardanti le vendite e le prescrizioni di prodotti farmaceutici, di rilasciare una licenza d'utilizzo della sua «struttura di 1 860 moduli», modello geografico di analisi del mercato tedesco, che, secondo la Commissione, costituiva una norma di fatto del settore nel mercato considerato. La Commissione, infatti, ha ritenuto che il rifiuto della IMS di concedere tale licenza costituisse, prima facie, un abuso di posizione dominante, impedisse ai nuovi concorrenti di accedere o di mantenersi nel mercato dei dati sulle vendite di prodotti farmaceutici e rischiasse di provocare un danno grave e irreparabile ai due concorrenti, le società NDC Health e AzyX.

Dopo aver considerato che la portata della sua verifica quanto al rispetto della condizione relativa al *fumus boni iuris* non varia a seconda che la decisione della quale è chiesta la sospensione imponga provvedimenti provvisori o ponga fine ad un procedimento

⁵³ Decisione della Commissione 3 luglio 2001 riguardante una procedura ai sensi dell'art. 82 CE (Caso COMP D3/38.044 NDC Health/IMS Health: provvedimenti provvisori).

amministrativo, il giudice dei provvedimenti urgenti ha ritenuto che tale causa ponesse essenzialmente la questione di stabilire se la Commissione avesse a giusto titolo considerato che la IMS, titolare di un diritto d'autore sulla struttura di 1 860 moduli, commetteva un abuso di posizione dominante, ai sensi dell'art. 82 CE, nell'avvalersi del suo diritto d'autore rifiutandosi di rilasciare licenze di utilizzo ai suoi concorrenti e se la Commissione potesse imporre, a titolo di provvedimento provvisorio, il rilascio di licenze di utilizzo del diritto d'autore. Non potendo essere condotta nell'ambito del procedimento sommario l'approfondita analisi che tali questioni richiedono, analisi che implica, in particolare, la necessità di valutare se ricorrano nella fattispecie le «circostanze eccezionali» individuate dalla Corte nelle sentenze *Magill*⁵⁴ e *Bronner*⁵⁵, la condizione relativa al *fumus boni iuris* è stata considerata sussistente nella fattispecie.

Del pari, il giudice dei provvedimenti urgenti ha stabilito che la condizione relativa all'urgenza sussisteva, in quanto, da un lato, il rilascio di licenze di utilizzo del diritto d'autore potrebbe avere la conseguenza di arrecare danni gravi e duraturi al titolare di tale diritto e, d'altro lato, l'evoluzione delle condizioni di mercato innescata dal rilascio di tali licenze non potrebbe più essere modificata da un'eventuale sentenza d'annullamento della decisione di cui trattasi.

Infine, nel ponderare i rispettivi interessi delle parti della controversia, in particolare quelli delle due società concorrenti della IMS, egli ha ricordato l'interesse pubblico inerente al rispetto del diritto di proprietà, in generale, e a quello dei diritti di proprietà intellettuale, in particolare, espressamente considerati agli artt. 30 CE e 295 CE, e ha sottolineato che il solo fatto che la ricorrente abbia invocato e tentato di preservare il proprio diritto d'autore sulla struttura di 1 860 moduli per ragioni di carattere economico non pone in dubbio la sua legittimazione a fondarsi su tale diritto esclusivo, garantito dal diritto nazionale al fine di ricompensare l'innovazione.

⁵⁴ Sentenza della Corte 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, *RTE e ITP/Commissione* (Racc. pag. I-743).

⁵⁵ Sentenza della Corte 26 novembre 1998, causa C-7/97, *Bronner* (Racc. pag. I-7791).

